

Bruxelles, 24 giugno 2022
(OR. fr, en)

10284/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0366(COD)**

ENV 618
CLIMA 289
FORETS 48
AGRI 264
RELEX 815
CODEC 927

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 – Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea (UE) e all'esportazione dall'UE di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale¹, il cosiddetto "regolamento sulla deforestazione".
2. La proposta di regolamento mira a garantire che i prodotti derivati da determinate materie prime (ovvero caffè, cacao, olio di palma, soia, carni bovine e legno), immessi sul mercato dell'UE o esportati dall'UE, non abbiano causato deforestazione o degrado forestale durante la loro produzione.

¹ Doc. 14151/21 + ADD 1-7.

3. Il Parlamento europeo dovrebbe adottare la sua posizione nella plenaria del 12 settembre 2022. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta il 23 febbraio 2022.

II. LAVORI IN SENO AL CONSIGLIO

4. Il 12 gennaio 2022², dopo che per questo testo era stato individuato come settore pilota il settore ambientale, è stato istituito un gruppo ad hoc³, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno del Consiglio, al fine di coinvolgere esperti dei vari settori interessati (ambiente, agricoltura, silvicoltura, commercio, ecc.).
5. Il 24 gennaio la Commissione ha presentato al gruppo ad hoc la sua proposta legislativa e la relativa valutazione d'impatto. Il Consiglio ha tenuto due dibattiti orientativi sul regolamento, nella formazione "Agricoltura e pesca" il 21 febbraio e nella formazione "Ambiente" il 17 marzo. Il gruppo ad hoc si è riunito in 12 occasioni in totale e ha tenuto discussioni di merito sulla proposta.
6. Progressi sostanziali sono stati compiuti durante la presidenza francese, che ha presentato diversi testi di compromesso sui vari aspetti della proposta di regolamento, in particolare sul campo di applicazione del regolamento, sulle definizioni, sulla proporzionalità delle disposizioni proposte, sugli oneri amministrativi connessi all'attuazione dell'atto legislativo e sulla cooperazione con i paesi terzi.
7. Una prima discussione in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti tenutasi l'8 giugno ha consentito alla presidenza di prendere atto delle questioni individuate dagli Stati membri che dovevano ancora essere risolte nel testo. Ha inoltre permesso di raccogliere orientamenti sulla definizione di "degrado forestale". In seguito alle discussioni svoltesi in sede di Coreper l'8 giugno, il gruppo ad hoc si è riunito l'ultima volta il 15 giugno 2022 per discutere delle ultime questioni in sospeso e per affrontare le restanti preoccupazioni espresse dalle delegazioni.

² Doc. 5094/22.

³ Gruppo ad hoc "Rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell'UE" (gruppo ad hoc "Deforestazione").

8. In preparazione del Consiglio "Ambiente", il 22 giugno è stato presentato al Coreper un progetto riveduto di compromesso. In tale riunione, la grande maggioranza delle delegazioni ha espresso il proprio sostegno al testo di compromesso della presidenza. Alcune proposte redazionali aggiuntive avanzate da alcune delegazioni non sono state accettate in quanto hanno dato luogo a opinioni divergenti tra le delegazioni. La presidenza ha concluso informando le delegazioni che il testo sarà presentato al Consiglio senza modifiche.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO

9. Nel corso dei lavori, gli Stati membri hanno sottolineato con forza la necessità di individuare un compromesso che trovi il giusto equilibrio tra l'ambizione e il realismo delle disposizioni previste. Hanno inoltre sottolineato l'obiettivo di ottenere un testo chiaro e immediatamente applicabile, garantendo la piena compatibilità con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

Campo di applicazione del regolamento

10. La proposta di compromesso riprende il campo di applicazione proposto dalla Commissione per le sei materie prime in questione (caffè, cacao, olio di palma, soia, carni bovine e legno) e continua a porre l'accento, in questa fase, sull'ecosistema forestale. Le discussioni hanno evidenziato la volontà di garantire, come primo passo, una corretta attuazione del testo su tale base e l'importanza di valutare la necessità e la fattibilità di ampliare il ambito di applicazione per includere altre materie prime e altri ecosistemi in occasione del primo riesame del testo, che avverrà entro i prossimi due anni; i lavori preparatori per tale riesame dovrebbero iniziare non appena il testo entrerà in vigore.
11. Tuttavia, sono state proposte alcune aggiunte all'elenco dei prodotti derivati dalle sei materie prime (di cui all'allegato I) al fine di garantire una copertura ottimale di tali prodotti derivati, tenendo conto sia delle sfide ambientali che della complessità dei controlli associati a ciascun prodotto. A seguito delle richieste degli Stati membri, sono state chiarite anche le prescrizioni relative ai mangimi per il bestiame immessi sul mercato o importati nell'UE, al fine di aumentare la prevedibilità del regolamento per gli operatori.

Definizioni

12. Gli Stati membri hanno sottolineato con forza l'importanza di disporre di definizioni chiare e applicabili, basate per quanto possibile su concetti riconosciuti a livello internazionale. In tale contesto, numerose definizioni sono direttamente ispirate alle definizioni proposte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
13. Numerose delegazioni hanno sottolineato in particolare la necessità che il regolamento contempli non solo la deforestazione ma anche il degrado forestale e che includa una definizione chiara e applicabile di degrado forestale. **In assenza di una definizione riconosciuta a livello internazionale su questo punto, le discussioni hanno consentito di individuare una definizione precisa e verificabile, inizialmente incentrata, per un periodo di tempo limitato, sui cambiamenti strutturali della copertura arborea, che assumono la forma di conversione delle foreste primarie in piantagioni forestali o altri terreni boschivi.** Questa definizione di degrado forestale consente di agire rapidamente, in modo immediatamente misurabile e verificabile, su questioni prioritarie in termini di protezione del clima e della biodiversità, sulla base di concetti definiti a livello internazionale dalla FAO. **L'ampliamento di questa definizione dovrà essere affrontata nel primo riesame del testo.**

Proporzionalità delle disposizioni proposte e oneri amministrativi

14. La proposta di compromesso mira a chiarire e **semplificare il sistema di dovuta diligenza previsto**, compresa l'eliminazione della duplicazione degli obblighi e la **possibilità di mettere in comune le dichiarazioni di dovuta diligenza per i piccoli operatori**. Tuttavia, le disposizioni prevedono che gli operatori, così come i commercianti che non sono PMI, rimangano pienamente e attivamente coinvolti nella catena di responsabilità, al fine di garantire l'attuazione di un meccanismo efficiente e vincolante, riducendo nel contempo in modo significativo gli oneri amministrativi e finanziari per gli operatori e gli Stati membri.

15. Per quanto riguarda il regime di controllo per gli operatori e i commercianti, sono stati proposti numerosi chiarimenti in merito agli obblighi delle autorità competenti nonché l'introduzione di controlli basati sulle analisi dei rischi, con obiettivi quantificati in materia di controlli minimi da applicare per i prodotti provenienti da paesi a rischio elevato o standard. La sfida consiste nel garantire un quadro armonizzato a livello europeo, concentrandosi al contempo sui controlli affinché siano quanto più efficienti possibile.

Cooperazione con paesi terzi

16. È stato infine proposto di chiarire il testo relativo al sistema di classificazione dei paesi in categorie di rischio, al fine di rafforzarne l'equità, la trasparenza, l'obiettività, la prevedibilità e il quadro per il dialogo con i paesi terzi. Ciò consente anche di consolidare la legittimità e la compatibilità giuridica del regolamento nel suo complesso, in particolare per quanto riguarda le norme dell'OMC.
17. Inoltre, il testo è stato notevolmente rafforzato per quanto riguarda i diritti umani. Sono stati aggiunti diversi riferimenti alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Il testo è stato pertanto rafforzato per tenere conto degli interessi e delle conseguenze per i popoli indigeni, le comunità locali e i piccoli produttori. Questi temi sono stati oggetto di particolare attenzione in quanto sono ripresi in varie parti del testo.

IV. CONCLUSIONE

18. Si invita il Consiglio ad approvare il testo di compromesso della presidenza in vista dell'orientamento generale allegato alla presente nota. L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...]. [OP: inserire il numero del parere]

² GU C [...] del [...], pag. [...]. [OP: inserire il numero del parere]

- (1) Le foreste sono fonte di numerosi benefici ambientali, economici e sociali, tra cui la produzione di legno e di prodotti forestali non legnosi e l'offerta di servizi ambientali essenziali per l'umanità, poiché ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre del pianeta. Conservano funzioni ecosistemiche, contribuiscono a proteggere il sistema climatico, offrono aria pulita e svolgono un ruolo fondamentale per la depurazione dell'acqua e del suolo e per la ritenzione idrica. Le foreste danno sostentamento e reddito a circa un terzo della popolazione mondiale e la loro distruzione ha conseguenze drammatiche sui mezzi di sostentamento delle persone più vulnerabili, comprese le popolazioni indigene e le comunità locali che dipendono fortemente dagli ecosistemi forestali³. La deforestazione e il degrado forestale riducono i pozzi di assorbimento del carbonio indispensabili e aumentano la probabilità che nuove malattie si diffondano dagli animali all'uomo.
- (2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante. Secondo le stime dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020 sono scomparsi 420 milioni di ettari di foreste, ossia circa il 10 % del totale delle foreste che restano sul pianeta, equivalente a una superficie più estesa di quella dell'Unione europea⁴. La deforestazione e il degrado forestale concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca. E ogni anno il mondo continua a perdere 10 milioni di ettari di foresta.
- (3) Deforestazione e degrado forestale contribuiscono in vari modi alla crisi climatica globale. Innanzitutto aumentano le emissioni di gas a effetto serra attraverso gli incendi boschivi che li accompagnano e che eliminano definitivamente capaci pozzi di assorbimento del carbonio, diminuiscono la resilienza ai cambiamenti climatici e riducono in modo sostanziale la biodiversità dell'area colpita. La deforestazione è responsabile, da sola, dell'11 % delle emissioni di gas a effetto serra⁵.

³ In linea con la comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", COM(2019) 352 final.

⁴ FAO, Global Forest Resource Assessment 2020, p. XII, <https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9825en>.

⁵ IPCC, Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems, <https://www.ipcc.ch/srccl/>.

- (4) Il degrado climatico induce la perdita di biodiversità a livello mondiale e la perdita di biodiversità aggrava i cambiamenti climatici, in una dinamica che lega indissolubilmente i due fenomeni, secondo quanto confermato da studi recenti. La biodiversità aiuta a mitigare i cambiamenti climatici. Insetti, uccelli e mammiferi, nella loro funzione di impollinatori e disseminatori, possono contribuire a stoccare il carbonio in modo più efficiente, direttamente o indirettamente. Le foreste ricostituiscono continuamente le risorse idriche contro la siccità e i suoi effetti deleteri su comunità locali e popolazioni indigene. Una riduzione drastica della deforestazione e del degrado forestale da un lato, e il ripristino sistematico delle foreste e di altri ecosistemi dall'altro, costituiscono insieme la più grande singola possibilità di mitigazione naturale dei cambiamenti climatici.
- (5) La biodiversità è essenziale per la resilienza degli ecosistemi e dei loro servizi a livello sia locale che mondiale. Oltre la metà del prodotto interno lordo mondiale dipende dalla natura e dai servizi che fornisce. Tre dei settori economici più importanti – edilizia, agricoltura, settore alimentare e delle bevande – ne sono fortemente dipendenti. Il depauperamento della biodiversità rappresenta una minaccia per i cicli idrologici sostenibili e i sistemi alimentari, mettendo a repentaglio la nostra sicurezza alimentare oltre che la nostra nutrizione. Più del 75 % dei tipi di colture alimentari nel mondo dipendono dall'impollinazione animale. La diversità genetica e i servizi ecosistemici sono fattori di produzione indispensabili per l'industria e le imprese, soprattutto per la produzione di medicinali.
- (6) I cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità e la deforestazione sono questioni della massima gravità a livello mondiale, che incidono sulla sopravvivenza dell'umanità e sulle condizioni di vita sostenibili sulla Terra. L'accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e del degrado ambientale, abbinati a esempi tangibili delle ripercussioni devastanti sulla natura, sulle condizioni di vita e sulle economie locali, hanno fatto sì che la transizione verde sia riconosciuta quale obiettivo di equità intergenerazionale fondamentale del nostro tempo.
- (7) Il consumo dell'Unione è un fattore importante di deforestazione e degrado forestale su scala mondiale. Stando alla valutazione d'impatto dell'iniziativa, in assenza di un adeguato intervento normativo il consumo e la produzione nell'UE delle sei materie prime incluse nell'ambito di applicazione (legno, bovini, soia, olio di palma, cacao e caffè) faranno salire la deforestazione a circa 248 000 ettari all'anno entro il 2030.

- (8) Per quanto riguarda la situazione delle foreste nell'UE, dalla relazione 2020⁶ sul tema risulta che tra il 1990 e il 2020 la superficie forestale in Europa è aumentata del 9 %, il carbonio stoccato nella biomassa è cresciuto del 50 % e l'offerta di legname del 40 %. Tuttavia, secondo la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente sullo stato dell'ambiente 2020, meno del 5 % delle aree forestali europee è considerato indisturbato o naturale⁷.
- (9) Nel 2019 la Commissione ha adottato diverse iniziative per far fronte alle crisi ambientali mondiali, tra cui azioni specifiche sulla deforestazione. Nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"⁸, la Commissione ha riconosciuto la priorità di ridurre l'impronta del consumo unionale sul suolo e incoraggia i cittadini a consumare prodotti provenienti da catene di approvvigionamento che non contribuiscano alla deforestazione. Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo"⁹ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra, in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse e in cui nessuno e nessun luogo sarà lasciato indietro. La strategia mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze.

⁶ Forest Europe - Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, State of Europe's Forests 2020, <https://foresteurope.org/state-europes-forests-2020/>.

⁷ European Environment Agency, State of the Environment 2020, <https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020>.

⁸ COM(2019) 352 final.

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 final.

Il Green Deal europeo intende assicurare ai cittadini e alle generazioni future, tra l'altro, aria fresca, acqua pulita, suolo sano e biodiversità. A tal fine, la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030¹⁰, la strategia "Dal produttore al consumatore"¹¹, la strategia forestale dell'UE¹², il piano d'azione dell'UE sull'inquinamento zero¹³ e altre strategie pertinenti¹⁴ elaborate nell'ambito del Green Deal europeo evidenziano ulteriormente l'importanza dell'azione in materia di protezione e resilienza delle foreste. In particolare, la strategia dell'UE sulla biodiversità intende proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. Infine, la strategia dell'UE per la bioeconomia¹⁵ rafforza la protezione dell'ambiente e degli ecosistemi, rispondendo alla domanda crescente di risorse alimentari, mangimi, energie, materiali e prodotti e cercando nuove modalità di produzione e consumo.

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita, COM(2020) 380 final.

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale", COM(2013) 659 final.

¹³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" COM(2021) 400 final.

¹⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE: verso zone rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040, (COM(2021) 345 final).

¹⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una bioeconomia sostenibile per l'Europa: rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente" (strategia aggiornata per la bioeconomia), COM(2018) 673 final.

- (10) Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso preoccupazione per il persistere della deforestazione. Hanno sottolineato che, poiché le politiche e azioni attuali a livello mondiale dirette a conservare, ripristinare e gestire in modo sostenibile le foreste non bastano ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, è necessaria un'azione più incisiva dell'Unione che contribuisca più efficacemente a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015 da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite. Il Consiglio ha sostenuto specificamente la Commissione quando ha annunciato, nella comunicazione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", l'intenzione di valutare misure regolamentari e non regolamentari addizionali e presentare proposte in merito¹⁶.
- (11) Il Parlamento europeo ha sottolineato che la distruzione progressiva delle foreste nel mondo è legata in larga misura all'espansione della produzione agricola, in particolare alla conversione delle aree forestali in terreni agricoli destinati alla produzione di una serie di prodotti e materie prime di alto consumo. Il 22 ottobre 2020 il Parlamento ha adottato una risoluzione¹⁷ a norma dell'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) in cui chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, una proposta relativa a un "quadro giuridico dell'UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE".
- (12) La lotta contro la deforestazione e il degrado forestale è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare l'impegno assunto dall'Unione con il Green Deal europeo e l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici¹⁸, nonché l'impegno giuridicamente vincolante, assunto con la normativa dell'UE sul clima, di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

¹⁶ Conclusioni del Consiglio e dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relative alla comunicazione dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta" (16 dicembre 2019) 15151/19. Disponibile all'indirizzo <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15151-2019-INIT/it/pdf>.

¹⁷ Risoluzione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti un quadro giuridico UE per fermare e invertire la deforestazione globale imputabile all'UE (2020/2006(INL)) disponibile all'indirizzo https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0285_IT.html.

¹⁸ Ratificato dall'UE il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016.

- (13) L'espansione agricola è responsabile di quasi il 90 % della deforestazione nel mondo: più di metà delle foreste è distrutta per convertirne le superfici in terreni coltivabili e il 40 % per far posto all'allevamento a pascolo¹⁹.
- (14) Tra il 1990 e il 2008 l'Unione ha importato e consumato un terzo dei prodotti agricoli scambiati a livello mondiale e associati alla deforestazione. Il consumo dell'Unione in tale periodo è all'origine del 10 % della deforestazione mondiale associata alla produzione di beni o servizi. Anche se la percentuale è in calo, il consumo unionale è responsabile di una quota smisurata di deforestazione. L'Unione dovrà quindi adottare misure per ridurre al minimo la deforestazione e il degrado forestale nel mondo causati dal consumo di determinate materie prime e prodotti, cercando di ridurre il proprio contributo alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale, nonché di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili nel proprio interno e nel mondo. Per ottenere il massimo risultato la politica dell'Unione dovrà puntare a influenzare il mercato globale, non solo le catene di approvvigionamento dell'Unione. Al riguardo sono fondamentali i partenariati e una cooperazione internazionale efficace con i paesi produttori e consumatori.

¹⁹ FAO new [Global Remote Sensing Survey](#), 6 Nov. 2021 - [FAO Remote Sensing Survey reveals tropical rainforests under pressure as agricultural expansion drives global deforestation](#).

- (14 bis) L'UE è impegnata a promuovere e attuare politiche ambiziose in materia di ambiente e clima in tutto il mondo, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare all'articolo 37 che stabilisce che un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. Nell'ambito della dimensione esterna del Green Deal europeo, l'azione a norma del presente regolamento terrà conto dell'importanza degli accordi, degli impegni e dei quadri globali esistenti che contribuiscono alla riduzione della deforestazione e del degrado forestale, quali il piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 e i relativi obiettivi forestali globali, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo accordo di Parigi, la convenzione sulla diversità biologica (CBD) e il relativo quadro globale post-2020 in materia di biodiversità, il piano strategico mondiale per la biodiversità 2011-2020 e i relativi obiettivi di Aichi in materia di biodiversità e la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, nonché il quadro multilaterale a sostegno della lotta contro le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale, come gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni.
- (15) Fermare la deforestazione e il degrado forestale è parte essenziale degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS). Il presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare al conseguimento degli obiettivi relativi all'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre (OSS 15), all'azione per il clima (SDG 13), al consumo e alla produzione responsabili (SDG 12), all'eliminazione della fame (SDG 2) e alla salute e al benessere (SDG 3). L'obiettivo 15.2 di fermare la deforestazione entro il 2020 non è stato raggiunto, a riprova dell'urgenza di un'azione ambiziosa ed efficace.

- (16) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione di New York sulle foreste²⁰, una dichiarazione politica giuridicamente non vincolante che approva un calendario globale per dimezzare la perdita di foreste naturali entro il 2020 e cercare di porvi fine entro il 2030. La dichiarazione è stata approvata da decine di governi, da molte delle imprese più grandi del mondo, da influenti società civili e organizzazioni indigene. Essa invitava il settore privato a raggiungere l'obiettivo di porre fine alla deforestazione dovuta alla produzione di materie prime agricole quali l'olio di palma, la soia, la carta e i prodotti a base di carni bovine entro il 2020, obiettivo che non è stato raggiunto. Il regolamento dovrebbe contribuire al piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030²¹, il cui obiettivo globale 1 è invertire la perdita di copertura forestale a livello mondiale attraverso una gestione sostenibile delle foreste, compresi la protezione, il ripristino, l'imboschimento e il rimboschimento, il potenziamento degli sforzi per prevenire il degrado forestale e rafforzare il contributo delle foreste ai cambiamenti climatici.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe rispondere alla dichiarazione dei leader di Glasgow del 2021 sulle foreste e l'uso del suolo²² che riconosce che per conseguire gli obiettivi in materia di uso del suolo, clima, biodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sia a livello mondiale che nazionale, saranno necessarie ulteriori azioni trasformative nei settori interconnessi della produzione e del consumo sostenibili; sviluppo delle infrastrutture; commercio, finanza e investimenti; e sostegno ai piccoli proprietari terrieri, ai popoli indigeni e alle comunità locali. I firmatari della dichiarazione hanno sottolineato che intensificheranno gli sforzi comuni volti ad agevolare le politiche commerciali e di sviluppo, a livello internazionale e nazionale, che promuovono lo sviluppo sostenibile e la produzione e il consumo sostenibili di materie prime, che operano a vantaggio reciproco dei paesi e che non causano la deforestazione e il degrado del suolo.

²⁰ <https://unfccc.int/news/new-york-declaration-on-forests>.

²¹ https://www.un.org/esa/forests/wp-content/uploads/2016/12/UNSPF_AdvUnedited.pdf.

²² <https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/>.

- (18) In quanto parte dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Unione si è impegnata a promuovere un sistema commerciale multilaterale universale, basato su regole, aperto, trasparente, prevedibile, inclusivo, non discriminatorio ed equo nell'ambito dell'OMC, nonché una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva. Il campo di applicazione del presente regolamento comprende pertanto materie prime e prodotti sia fabbricati nell'Unione sia importati nell'Unione.
- (19) Il presente regolamento fa inoltre seguito alla comunicazione "Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"²³ in cui la Commissione afferma che di fronte alle nuove sfide interne ed esterne e, più in particolare, a un nuovo modello di crescita più sostenibile, quale definito dal Green Deal europeo e dalla strategia digitale europea, l'UE necessita di una nuova strategia di politica commerciale, che sostenga il conseguimento dei suoi obiettivi di politica interna ed esterna e promuova una maggiore sostenibilità, in linea con l'impegno di attuare pienamente gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La politica commerciale deve svolgere appieno il suo ruolo nella ripresa dalla pandemia di COVID-19, nelle trasformazioni verde e digitale dell'economia e nella creazione di un'Europa più resiliente nel mondo.
- (20) Il presente regolamento dovrebbe essere complementare ad altre misure proposte nella comunicazione della Commissione "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"²⁴, in particolare quelle intese a: 1) collaborare con i paesi produttori per aiutarli ad affrontare le cause profonde della deforestazione, quali una governance debole, l'applicazione inefficace della legge e la corruzione; 2) rafforzare la cooperazione internazionale con i principali paesi consumatori per promuovere l'adozione di misure analoghe in modo da evitare che prodotti provenienti dalle catene di approvvigionamento associate alla deforestazione e al degrado forestale siano immessi sui loro mercati.

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva, COM(2021) 66 final.

²⁴ COM(2019) 352 final.

- (21) La Commissione dovrebbe continuare a lavorare in partenariato con i paesi produttori e, più in generale, in collaborazione con le organizzazioni e gli organismi internazionali; dovrebbe rafforzare il sostegno e gli incentivi per quanto riguarda la protezione delle foreste e la transizione verso una produzione a deforestazione zero, il riconoscimento del ruolo delle popolazioni indigene, il miglioramento della governance e della proprietà fondiaria, rafforzando l'applicazione della legge e promuovendo la gestione sostenibile delle foreste, l'agricoltura resiliente ai cambiamenti climatici, l'intensificazione e la diversificazione sostenibili, l'agroecologia e l'agrosilvicoltura. A tal fine, dovrebbe riconoscere il ruolo delle popolazioni indigene nella protezione delle foreste. In base all'esperienza e agli insegnamenti tratti dalle iniziative in corso, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero collaborare con i paesi produttori, su loro richiesta, per sfruttare le molteplici funzionalità delle foreste, sostenerli nella transizione verso una gestione sostenibile delle foreste e affrontare le sfide globali rispondendo nel contempo alle esigenze locali e prestando attenzione alle sfide cui devono far fronte i piccoli proprietari, in linea con la comunicazione "Intensificare l'azione per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta". L'approccio basato sul partenariato dovrebbe aiutare i paesi produttori a proteggere, ripristinare e utilizzare in modo sostenibile le foreste, contribuendo in tal modo all'obiettivo del presente regolamento di ridurre la deforestazione e il degrado forestale.
- (22) Un'altra importante azione annunciata nella comunicazione è l'istituzione dell'**osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado delle foreste, cambiamenti della copertura forestale del pianeta e fattori associati ("osservatorio dell'UE")**, proposto dalla Commissione per monitorare meglio i cambiamenti della copertura forestale mondiale e i fattori da cui hanno origine. **A partire dagli strumenti di monitoraggio esistenti, tra cui i prodotti Copernicus, l'osservatorio dell'UE faciliterà l'accesso alle informazioni sulle catene di approvvigionamento per gli enti pubblici, i consumatori e le imprese, fornendo dati e informazioni di facile comprensione che collegano la deforestazione, il degrado forestale e i cambiamenti della copertura forestale mondiale alla domanda/al commercio dell'UE di materie prime e prodotti.** L'osservatorio dell'UE sosterrà direttamente l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche in relazione alla deforestazione e al degrado forestale a livello mondiale e al commercio associato. L'osservatorio dell'UE collaborerà strettamente con le organizzazioni internazionali competenti, gli istituti di ricerca e i paesi terzi.

- (23) Il quadro legislativo vigente dell'UE verte sulla lotta al disboscamento illegale e al relativo commercio di legname e non affronta direttamente la deforestazione. Esso è costituito dal regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati²⁵, e dal regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea²⁶. Entrambi i regolamenti sono stati oggetto di un controllo dell'adequazione che ha stabilito che, sebbene la legislazione abbia avuto un impatto positivo sulla governance delle foreste, gli obiettivi dei due regolamenti, vale a dire limitare il disboscamento illegale e il relativo commercio e ridurre il consumo di legname di provenienza illegale nell'UE, non sono stati raggiunti²⁷ e si è concluso che non basta concentrarsi esclusivamente sulla legalità del legname per conseguire gli obiettivi fissati.
- (24) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione. Una relazione recente²⁸ stima a circa il 30 % la deforestazione legale destinata all'agricoltura commerciale nei paesi tropicali tra il 2013 e il 2019. Le informazioni disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione l'efficacia delle misure politiche è compromessa.
- (25) La valutazione d'impatto delle possibili misure politiche per combattere la deforestazione e il degrado forestale causati dall'Unione, le conclusioni del Consiglio e la risoluzione del Parlamento europeo del 2020 individuano chiaramente la necessità di considerare la deforestazione e il degrado forestale i criteri guida delle misure future dell'Unione. Il nuovo quadro giuridico dell'Unione dovrebbe affrontare la questione della legalità e chiedersi se la produzione di materie prime e prodotti interessati sia a deforestazione zero.

²⁵ GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23.

²⁶ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

²⁷ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11630-Illegal-logging-evaluation-of-EU-rules-fitness-check-_en

²⁸ https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2021/05/Illicit-Harvest-Complicit-Goods_rev.pdf.

- (26) La definizione di "a deforestazione zero" dovrebbe essere abbastanza ampia da coprire sia la deforestazione che il degrado forestale, dovrebbe dare chiarezza giuridica ed essere misurabile con dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale.
- (26 bis) Ai fini del presente regolamento, è opportuno definire l'uso agricolo come l'uso dei terreni a fini agricoli. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti al fine di chiarire l'interpretazione di tale definizione, in particolare in relazione alle situazioni di conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.
- (27) Il regolamento dovrebbe applicarsi alle materie prime il cui consumo nell'Unione è il più rilevante in termini di cause della deforestazione e del degrado forestale a livello mondiale e per le quali un intervento strategico dell'Unione potrebbe apportare i benefici più alti per valore unitario di scambio. Nello studio a sostegno della valutazione d'impatto si è esaminata attentamente la letteratura scientifica, in particolare le fonti primarie che stimano l'impatto del consumo dell'UE sulla deforestazione globale e ne collegano l'impronta a materie prime specifiche, passando poi a controlli incrociati tramite ampie consultazioni con i portatori di interessi. Da tale processo è risultato un primo elenco di otto materie prime. Il legno è stato incluso direttamente nell'ambito di applicazione in quanto già contemplato nel regolamento Legno. L'elenco delle materie prime è stato poi ridotto in fase di valutazione d'impatto, in cui un'analisi dell'efficienza ha confrontato gli ettari di deforestazione legati ai consumi dell'UE, stimati in un documento di ricerca recente²⁹, con il valore medio delle importazioni di ciascuna di queste materie prime nell'UE. Stando al suddetto documento di ricerca, sei delle otto materie prime che vi sono analizzate costituiscono la quota più alta di deforestazione imputabile all'UE: olio di palma (33,95 %), soia (32,83 %), legno (8,62 %), cacao (7,54 %), caffè (7,01 %) e carni bovine (5,01 %).

²⁹ Pendrill F., Persson U. M., Kastner, T. 2020.

- (27 bis) Per garantire che la presente proposta consegua i suoi obiettivi, è importante assicurare che i mangimi utilizzati per il bestiame rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento non conducano alla deforestazione. Pertanto, gli operatori che immettono sul mercato dell'Unione o esportano dal mercato dell'Unione prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, nutriti con prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati utilizzando altre materie prime interessate, dovrebbero garantire, nell'ambito del loro processo di dovuta diligenza, che i mangimi provengano da catene di approvvigionamento a deforestazione zero. In tal caso, i requisiti di geolocalizzazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), dovrebbero limitarsi a fare riferimento all'ubicazione geografica di ciascuno dei locali o dei luoghi in cui i bovini sono stati allevati e non dovrebbero essere richieste informazioni di geolocalizzazione per il mangime stesso. Se il mangime è già stato sottoposto alla dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento, la prova che il mangime proviene da catene di approvvigionamento a deforestazione zero potrebbe consistere nel mantenere e nell'essere in grado di mettere a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, le relative fatture. Le prove dovrebbero riguardare la vita degli animali, fino a un massimo di cinque anni. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti su questo punto.
- (28) Tenendo presente che occorre incoraggiare l'impiego di materie prime e prodotti riciclati e che la loro inclusione nell'ambito di applicazione del presente regolamento costituirebbe un onere sproporzionato per gli operatori, **è opportuno escludere dall'ambito di applicazione del presente regolamento le materie prime e prodotti derivati usati che sono alla fine del ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.**
- (29) È opportuno che il presente regolamento stabilisca gli obblighi relativi alle materie prime e ai prodotti interessati per contrastare efficacemente la deforestazione e il degrado forestale e promuovere catene di approvvigionamento a deforestazione zero.
- (30) Varie organizzazioni e organismi internazionali (ad esempio l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, il Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo di Parigi, l'Unione internazionale per la conservazione della natura, la convenzione sulla diversità biologica) hanno lavorato sulla deforestazione e sul degrado forestale; le definizioni contenute nel presente regolamento si basano su tali lavori.

- (30 bis) È essenziale che il presente regolamento affronti anche la questione del **degrado forestale**. La definizione di degrado forestale dovrebbe basarsi su nozioni concordate a livello internazionale e garantire che gli obblighi associati possano essere facilmente attuati dagli operatori e dalle autorità competenti. **Tali obblighi dovrebbero essere verificabili e misurabili dal punto di vista operativo, nonché chiari e inequivocabili per fornire la certezza del diritto**. In tale contesto, il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sugli elementi chiave del degrado forestale che sono misurabili e verificabili e che sono particolarmente rilevanti al fine di evitare impatti ambientali, sulla base dei dati scientifici più aggiornati. A tale scopo, **la definizione, inizialmente e per un periodo di tempo limitato**, dovrebbe concentrarsi sui cambiamenti strutturali della copertura forestale sotto forma di **conversione delle foreste primarie in piantagioni forestali** e in **altri terreni boschivi**, sulla base di concetti concordati a livello internazionale definiti dalla FAO. **La definizione di degrado forestale dovrebbe essere riesaminata**, conformemente all'articolo 32, per valutare l'estensione della definizione al fine di includere una più ampia gamma di fattori di degrado forestale e di ecosistemi forestali in tutto il mondo per sostenere ulteriormente gli obiettivi ambientali del presente regolamento, tenendo conto dei progressi compiuti nelle discussioni internazionali in materia, nonché della diversità degli ecosistemi e delle pratiche forestali in tutto il mondo. **Tale riesame dovrebbe essere condotto sulla base di un'analisi approfondita, in stretta cooperazione con gli Stati membri** e, se del caso, in consultazione con le parti interessate, le organizzazioni internazionali e la comunità scientifica.
- (31) È opportuno fissare una data limite per valutare se i terreni interessati siano stati oggetto di deforestazione o degrado forestale, il che significa che dopo tale data nessun prodotto rientrando nell'ambito di applicazione del presente regolamento sarà autorizzato a entrare nel mercato dell'Unione o ad essere esportato se prodotto su terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale. La data limite dovrebbe permettere le verifiche e il monitoraggio del caso, in linea con gli impegni internazionali vigenti, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la dichiarazione di New York sulle foreste, riducendo così al minimo l'interruzione improvvisa delle catene di approvvigionamento ed eliminando nel contempo qualsiasi incentivo ad accelerare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale in vista dell'entrata in vigore del presente regolamento.

- (32) Per rafforzare il contributo dell'Unione all'arresto della deforestazione e del degrado forestale e per garantire che i prodotti delle catene di approvvigionamento connessi alla deforestazione e al degrado forestale non siano immessi sul mercato dell'Unione, **i prodotti interessati non dovrebbero essere immessi o resi disponibili sul mercato dell'Unione, né esportati dal mercato dell'Unione, a meno che non siano a deforestazione zero e siano stati prodotti conformemente alla pertinente legislazione del paese di produzione.** Dovrebbero sempre essere corredati di una dichiarazione di dovuta diligenza in proposito.
- (33) In base a un approccio sistemico, gli operatori dovrebbero adottare le misure opportune per accertare che i prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione siano conformi ai requisiti di legalità e di deforestazione zero di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori dovrebbero istituire e attuare procedure di dovuta diligenza. La procedura di dovuta diligenza richiesta dal presente regolamento dovrebbe comprendere tre elementi: obblighi di informazione, valutazione del rischio e misure di attenuazione del rischio. Le procedure di dovuta diligenza dovrebbero essere concepite in modo da consentire l'accesso alle **informazioni sulle fonti e sui fornitori** delle materie prime e dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione, con informazioni che dimostrano la conformità ai requisiti inerenti all'assenza di deforestazione e di degrado forestale nonché alla legalità, tra l'altro identificando il paese e la zona di produzione, con le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti pertinenti. **Le coordinate di geolocalizzazione che si basano sulla sincronizzazione, il posizionamento e/o l'osservazione della Terra potrebbero utilizzare i dati e i servizi spaziali forniti dal programma spaziale dell'Unione** (EGNOS/Galileo e Copernicus). In base a tali informazioni gli operatori dovrebbero effettuare una valutazione del rischio. In caso di rischio, gli operatori dovrebbero arrivare ad attenuarlo fino a un livello zero o trascurabile. Solo una volta completate le fasi richieste della procedura di dovuta diligenza e aver stabilito l'assenza di rischio o l'esistenza di un rischio trascurabile che il prodotto interessato non sia conforme al presente regolamento, l'operatore dovrebbe essere autorizzato a immetterlo sul mercato dell'Unione o esportarlo.

- (34) Gli operatori dovrebbero assumere ufficialmente la responsabilità della conformità dei prodotti interessati che intendono immettere sul mercato dell'Unione o esportare, tramite la messa a disposizione di dichiarazioni di dovuta diligenza. Il presente regolamento dovrebbe prevedere il modello di dette dichiarazioni. In tal modo le autorità competenti e gli organi giurisdizionali dovrebbero poter più facilmente dar esecuzione e gli operatori meglio conformarsi al presente regolamento.
- (35) Al fine di riconoscere le buone pratiche, nella procedura di valutazione del rischio si potrebbe ricorrere a regimi di certificazione o ad altri regimi verificati da terzi, che tuttavia non dovrebbero sostituire la responsabilità dell'operatore riguardo alla dovuta diligenza.
- (36) Dovrebbe spettare ai commercianti raccogliere e conservare le informazioni che assicurano la trasparenza della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato. I grandi commercianti che non sono piccole e medie imprese (PMI) hanno un'influenza considerevole sulle catene di approvvigionamento, svolgono un ruolo importante nel garantire che siano a deforestazione zero e dovrebbero pertanto garantire, prima di mettere a disposizione sul mercato i prodotti in questione, che gli operatori abbiano esercitato la dovuta diligenza in modo da soddisfare i requisiti pertinenti, compreso il fatto che non sia stato riscontrato alcun rischio o che sia stato riscontrato solo un rischio trascurabile.
- (37) Per promuovere la trasparenza e facilitare l'applicazione delle norme, gli operatori che non rientrano nelle categorie delle PMI, delle microimprese o delle persone fisiche dovrebbero riferire pubblicamente ogni anno sulle rispettive procedure di dovuta diligenza, comprese le misure adottate per adempiere agli obblighi.
- (38) Il presente regolamento non dovrebbe escludere l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono requisiti per quanto concerne la dovuta diligenza nelle catene del valore e dovrebbe essere complementare a qualsiasi altro obbligo di dovuta diligenza previsto dalla legislazione dell'Unione per quanto concerne la dovuta diligenza in materia di sostenibilità delle imprese riguardo all'impatto sui diritti umani o l'ambiente. Se tali altri strumenti legislativi dell'UE prevedono disposizioni più specifiche o aggiungono requisiti a quelle stabilite nel presente regolamento, dette disposizioni dovrebbero essere applicate insieme a quelle del presente regolamento. Se il presente regolamento contiene disposizioni più specifiche, queste non dovrebbero essere interpretate in modo da compromettere l'applicazione efficace di altri strumenti legislativi dell'UE per quanto riguarda la dovuta diligenza o il conseguimento del loro obiettivo generale.

- (39) Gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE - che stabiliscono requisiti di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente - dovrebbero essere in grado di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal presente regolamento aggiungendo le informazioni richieste nelle comunicazioni a norma dell'altro strumento legislativo dell'UE.
- (40) La responsabilità dell'applicazione del presente regolamento dovrebbe spettare agli Stati membri, le cui autorità competenti dovrebbero essere tenute a garantirne la piena conformità. L'applicazione uniforme del presente regolamento per quanto riguarda i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono può essere conseguita solo attraverso lo scambio sistematico di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti, le autorità doganali e la Commissione.
- (41) L'attuazione e l'applicazione efficaci ed efficienti del presente regolamento sono essenziali per conseguire gli obiettivi. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire e gestire un sistema di informazione per aiutare gli operatori e le autorità competenti a presentare e accedere alle informazioni necessarie sui prodotti interessati immessi sul mercato. **Gli operatori dovrebbero presentare le dichiarazioni di dovuta diligenza al sistema di informazione.** Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile alle autorità competenti e alle autorità doganali per agevolare l'adempimento degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento. Il sistema di informazione dovrebbe essere accessibile anche al pubblico, con i dati anonimizzati forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente, in linea con la politica dell'Unione di apertura dei dati.

- (42) Per i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, spetta alle autorità competenti verificare la conformità agli obblighi previsti dal presente regolamento, mentre il ruolo delle autorità doganali è garantire che il riferimento a una dichiarazione di dovuta diligenza sia reso disponibile nella dichiarazione doganale e, inoltre, quando l'interfaccia elettronica sarà in grado di scambiare informazioni tra le autorità doganali e le autorità competenti, verificare lo status della dichiarazione di dovuta diligenza previa analisi iniziale del rischio effettuata dalle autorità competenti nel sistema di informazione e agire di conseguenza (ossia eventualmente sospendere o rifiutare la materia prima o il prodotto in base allo status che figura nel sistema di informazione). Questa specifica organizzazione dei controlli esclude l'applicazione del capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
- (43) Gli Stati membri dovrebbero garantire la costante disponibilità di adeguate risorse finanziarie per dotare adeguatamente le autorità competenti di personale e attrezzature. Per essere efficaci i controlli richiedono notevoli risorse ed è opportuno garantire in qualsiasi momento risorse stabili a un livello adeguato alle esigenze di applicazione delle norme. **Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di integrare i finanziamenti pubblici mediante la riscossione dai pertinenti operatori economici di oneri a copertura delle spese sostenute nello svolgimento dei controlli in relazione a materie prime e prodotti interessati risultati non conformi.**
- (44) Il presente regolamento non pregiudica le altre normative dell'Unione relative alle merci e ai prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, in particolare le disposizioni del codice doganale dell'Unione per quanto riguarda le competenze delle autorità doganali e i controlli doganali. Agli importatori dovrebbe essere rammentato che gli articoli 220, 254, 256, 257 e 258 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dispongono che i prodotti immessi nel mercato dell'Unione che necessitano di ulteriore perfezionamento sono vincolati all'appropriato regime doganale che consente tale perfezionamento. In generale, l'immissione in libera pratica o l'esportazione non dovrebbe essere considerata prova di conformità al diritto dell'Unione, in quanto detta immissione non include necessariamente un controllo completo della conformità.

- (45) Per ottimizzare e sgravare il processo di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, è necessario istituire interfacce elettroniche che consentano il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e il sistema di informazione delle autorità competenti. Lo sportello unico dell'UE per le dogane è il candidato naturale per sostenere tali trasferimenti di dati. Le interfacce dovrebbero essere altamente automatizzate e di facile uso e gli oneri in più per le autorità doganali dovrebbero essere limitati. Data la poca differenza tra i dati da dichiarare rispettivamente nella dichiarazione in dogana e nella dichiarazione di dovuta diligenza, è opportuno proporre un approccio "business-to-government" in base al quale i commercianti e gli operatori economici mettono a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza di un prodotto interessato attraverso l'interfaccia unica nazionale per le dogane e tale dichiarazione è trasmessa automaticamente al sistema di informazione utilizzato dalle autorità competenti. Le autorità doganali e le autorità competenti dovrebbero contribuire a determinare i dati da trasmettere e qualsiasi altro requisito tecnico.
- (46) Il rischio che prodotti non conformi siano immessi sul mercato dell'Unione varia a seconda della materia prima e del prodotto, del paese di origine e della produzione. Gli operatori che acquistano materie prime e prodotti da paesi o loro giurisdizioni subnazionali che presentano un basso rischio di coltivare, raccogliere o produrre materie prime in violazione del presente regolamento dovrebbero essere soggetti a meno obblighi, quindi a meno costi di conformità e meno oneri amministrativi. Le materie prime e i prodotti provenienti da paesi o loro giurisdizioni subnazionali ad alto rischio dovrebbero essere sottoposti al controllo rafforzato delle autorità competenti.

- (47) La Commissione dovrebbe quindi valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale a livello di un paese o di una sua giurisdizione subnazionale in base a una serie di criteri che riflettono dati quantitativi, oggettivi e riconosciuti a livello internazionale, e in base a indicazioni che i paesi sono attivamente impegnati nella lotta contro la deforestazione e il degrado forestale. Tali informazioni comparate dovrebbero agevolare gli operatori dell'Unione nell'esercizio della dovuta diligenza, consentire alle autorità competenti di monitorare e far rispettare la conformità e nel contempo incentivare i paesi produttori ad aumentare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e a ridurre l'impatto di deforestazione; in tal modo le catene di approvvigionamento diventerebbero più trasparenti e sostenibili. Detto sistema comparativo dovrebbe basarsi su una classificazione dei paesi a tre livelli: a basso, medio o alto rischio. Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe in particolare rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della modifica di classificazione proposta e la risposta del paese interessato. Per i prodotti interessati provenienti da paesi o giurisdizioni subnazionali di paesi identificati a basso rischio, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad applicare una dovuta diligenza semplificata, mentre le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad applicare controlli rafforzati sui prodotti interessati provenienti da paesi o da giurisdizioni subnazionali di paesi identificati ad alto rischio. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure di esecuzione per stabilire i paesi o le loro giurisdizioni subnazionali che presentano un rischio basso o alto di produrre prodotti interessati non conformi al presente regolamento.

- (48) Le autorità competenti dovrebbero effettuare controlli periodici su operatori e commercianti per assicurarsi che questi adempiano effettivamente gli obblighi previsti dal presente regolamento. È altresì opportuno che le autorità competenti effettuino controlli ove dispongano di informazioni rilevanti, tra cui preoccupazioni fondate espresse da terzi. **L'identificazione dei controlli da effettuare dovrebbe fondarsi su un approccio basato sul rischio per tutti i prodotti, indipendentemente dal loro paese di origine.** Inoltre, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a controllare almeno una data percentuale di operatori e commercianti per i prodotti interessati provenienti da paesi o loro giurisdizioni subnazionali identificati come rischio standard, nonché almeno una percentuale rafforzata per i prodotti interessati provenienti da paesi o loro giurisdizioni subnazionali identificati come ad alto rischio. Il primo riesame del regolamento dovrebbe valutare e individuare obiettivi quantificati per i controlli annuali da parte delle autorità competenti che siano idonei a garantire l'applicazione del regolamento e un approccio armonizzato in tutta l'Unione. La Commissione dovrebbe inoltre elaborare orientamenti per quanto riguarda i metodi di calcolo in relazione a tali obiettivi quantificati.
- (49) I controlli su operatori e commercianti da parte delle autorità competenti dovrebbero riguardare i sistemi di dovuta diligenza e la conformità dei prodotti interessati alle disposizioni del presente regolamento. I controlli dovrebbero basarsi su un piano di rischio. Il piano dovrebbe contenere criteri di rischio che permettano alle autorità competenti di procedere a un'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate da operatori e commercianti. **I criteri di rischio dovrebbero tenere conto del rischio di deforestazione associato alle materie prime interessate nel paese di produzione, dei precedenti di non conformità di operatori e commercianti agli obblighi del presente regolamento e di qualsiasi altra informazione pertinente a disposizione delle autorità competenti.** **L'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza dovrebbe permettere alle autorità competenti di identificare operatori, commercianti e prodotti interessati da controllare** e dovrebbe essere effettuata con le tecniche elettroniche di trattamento dei dati del sistema informativo che raccoglie le dichiarazioni di dovuta diligenza.

- (50) Se dall'analisi del rischio delle dichiarazioni di dovuta diligenza risulta un **alto rischio** di non conformità di particolari prodotti interessati, **le autorità competenti dovrebbero poter adottare misure provvisorie immediate per impedirne l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione**. **Se tali prodotti interessati entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, le autorità competenti dovrebbero chiedere alle autorità doganali la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione per consentire alle autorità competenti di effettuare i controlli necessari**. La richiesta dovrebbe essere comunicata mediante il sistema di interfaccia tra le autorità doganali e le autorità competenti. La sospensione dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione, dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dovrebbe essere limitata a tre giorni lavorativi, salvo se le autorità competenti richiedono un periodo supplementare per valutare la conformità delle materie prime e dei prodotti interessati al presente regolamento. In tal caso, le autorità competenti dovrebbero adottare misure provvisorie supplementari per prorogare il periodo di sospensione di ulteriori periodi di 3 giorni lavorativi o, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, chiedere la proroga alle autorità doganali.
- (51) Il piano dei controlli dovrebbe essere regolarmente aggiornato sulla scorta dei risultati di attuazione. Gli operatori che dimostrano di aver rispettato in modo continuativo le norme dovrebbero essere controllati con frequenza ridotta.
- (52) Ai fini dell'attuazione ed effettiva applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di ritirare e richiamare prodotti interessati non conformi e di adottare le opportune misure correttive. È opportuno che gli Stati membri garantiscano che le violazioni del presente regolamento da parte di operatori e commercianti siano sanzionate in modo effettivo, proporzionato e dissuasivo.
- (52 bis) Sarà fondamentale che negli Stati membri siano disponibili risorse e capacità sufficienti per poter soddisfare i requisiti del presente regolamento, al fine di garantirne l'effettiva applicazione. In tale contesto, al di là delle risorse nazionali, gli Stati membri dovrebbero sfruttare il più possibile le opportunità e le possibilità di sostegno disponibili a livello dell'Unione e tramite altri mezzi, compresi i fondi di coesione e gli strumenti di sviluppo delle capacità, in particolare nel contesto dello strumento di sostegno tecnico.

- (53) Tenuto conto del carattere internazionale della deforestazione e del degrado forestale e relativo commercio, le autorità competenti dovrebbero collaborare tra loro, con le autorità doganali degli Stati membri, con la Commissione e con le autorità amministrative dei paesi terzi. Le autorità competenti dovrebbero collaborare anche con le autorità competenti per la supervisione e l'applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE che stabiliscono obblighi di dovuta diligenza nella catena del valore per quanto riguarda l'impatto negativo sui diritti umani o l'ambiente.
- (53 bis) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che al pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche che presentano preoccupazioni fondate a norma dell'articolo 29, sia garantito l'accesso alla giustizia in linea con gli obblighi assunti dagli Stati membri in quanto parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus").
- (54) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", **la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali**. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. **A tal fine la Commissione dovrebbe valutare la necessità e fattibilità di ampliare l'ambito di applicazione ad altri ecosistemi e ad altre materie prime due anni dopo l'entrata in vigore**. La Commissione dovrebbe anche procedere al riesame dei prodotti interessati elencati nell'allegato I del presente regolamento.
- (55) (soppresso)

- (56) Il regolamento (UE) n. 995/2010 vieta la commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di provenienza illegale. Esso stabilisce l'obbligo per gli operatori che commercializzano legno per la prima volta di esercitare la dovuta diligenza e per i commercianti l'obbligo di tenere traccia dei loro fornitori e clienti. Il presente regolamento dovrebbe mantenere l'obbligo di garantire la legalità dei prodotti interessati, compresi il legno e i prodotti da esso derivati, immessi sul mercato dell'Unione, integrandovi il requisito della sostenibilità. Il regolamento suddetto e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione sono pertanto resi superflui dal presente regolamento e dovrebbero essere abrogati. Il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 sono l'equivalente del legno e dei prodotti del legno elencati nell'allegato I che contengono o sono stati fabbricati utilizzando legno a norma del presente regolamento.
- (57) Il regolamento (CE) n. 2173/2005 stabilisce le procedure dell'Unione per l'attuazione di un sistema di licenze FLEGT mediante accordi di partenariato volontari bilaterali con i paesi produttori di legname. Per rispettare gli impegni bilaterali assunti dall'Unione europea e preservare i progressi compiuti con i paesi partner che dispongono di un sistema operativo (fase di rilascio delle licenze FLEGT), il presente regolamento dovrebbe includere una disposizione che dichiara che il legno e i prodotti a base di legno coperti da una licenza FLEGT valida soddisfano i requisiti di legalità previsti dal presente regolamento.
- (58) Sebbene il presente regolamento tratti di deforestazione e degrado forestale, come previsto nella comunicazione del 2019 "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta", la protezione delle foreste non dovrebbe portare alla conversione o al degrado di altri ecosistemi naturali. Ecosistemi quali le zone umide, le savane e le torbiere sono elementi sostanziali dello sforzo globale inteso a combattere i cambiamenti climatici, nonché di altri obiettivi di sviluppo sostenibile: la loro conversione o degrado richiedono un'attenzione particolarmente urgente. È opportuno procedere alla valutazione della necessità e della fattibilità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ad ecosistemi diversi dalle foreste entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

- (59) Se ai fini del presente regolamento dovesse essere necessario il trattamento di dati personali, questi dovrebbero essere trattati nel rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹, a seconda dei casi.
- (60) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire combattere la deforestazione e il degrado forestale riducendo il contributo del consumo nell'Unione, non può essere conseguito dai singoli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (61) Agli operatori, ai commercianti e alle autorità competenti dovrebbe essere assegnato un ragionevole periodo di tempo per prepararsi al rispetto delle disposizioni del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

³⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Capo 1

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché all'esportazione da tale mercato, di prodotti elencati nell'allegato I che contengono o che sono stati nutriti o realizzati usando bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno al fine di:
 - a) ridurre al minimo il contributo dell'Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo;
 - b) ridurre il contributo dell'Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
2. Fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, il regolamento non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I che sono stati prodotti prima della data stabilita all'articolo 36, paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 0) "materie prime interessate": bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia e legno;
- 0 bis) "prodotti interessati": prodotti elencati nell'allegato I che contengono o che sono stati nutriti o realizzati usando le materie prime interessate;
- 1) "deforestazione": la conversione, antropogenica o meno, di una foresta a uso agricolo;

- 2) "foresta": terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
- 2 bis) "uso agricolo": l'uso di terreni a fini agricoli, comprese le piantagioni agricole. Include il bestiame e le superfici agricole messe a riposo;
- 3) "piantagione agricola": il popolamento di alberi in un sistema di produzione agricola, ad esempio frutteti, palmeti da olio, uliveti e sistemi agroforestali nei quali le colture crescono al riparo della copertura arborea. Comprende tutte le piantagioni di materie prime interessate diverse dal legno. Le piantagioni agricole sono escluse dalla definizione di "foresta";
- 4) "piantagione forestale": la foresta piantata che è gestita in modo intensivo e che al momento dell'impianto e della maturità del popolamento soddisfa tutti i seguenti criteri: una o due specie, classe di età uniforme e distribuzione regolare. Sono incluse le piantagioni a rotazione rapida per legno, fibre ed energia ed escluse le foreste piantate per la protezione o il ripristino degli ecosistemi, nonché le foreste create mediante piantumazione o semina che a maturità assomigliano o assomiglieranno a foreste rigenerate naturalmente;
- 5) "foresta piantata": la foresta costituita prevalentemente da alberi piantumati e/o seminati deliberatamente, purché si preveda che gli alberi piantumati o seminati costituiscano oltre il cinquanta per cento del patrimonio culturale a maturità; sono inclusi boschi cedui di alberi originariamente piantumati o seminati;
- 6) "degrado forestale": i cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione delle foreste primarie in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi;
- 6 bis) "foresta primaria": foresta rigenerata naturalmente di specie arboree native, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

- 6 ter) "altri terreni boschivi": terreni non classificati come "foresta" di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea fra il 5 e il 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, o con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
- 7) (soppresso)
- 8) "a deforestazione zero":
- a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o realizzati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020, e
 - b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2021;
- 9) "prodotto": coltivato, raccolto, allevato o ottenuto nell'appezzamento in questione;
- 10) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione del prodotto interessato sul mercato dell'Unione;
- 11) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura del prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- 11 bis) "nel corso di un'attività commerciale": ai fini della trasformazione o della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore o del commerciante stesso;
- 11 ter) "persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;

- 12) "operatore": la persona che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o li esporta da tale mercato;
- 13) "commerciante": la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti interessati;
- 14) "paese di origine": il paese o territorio ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³²;
- 15) "paese di produzione": il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata;
- 16) "rischio trascurabile": la situazione nella quale una valutazione esaustiva delle informazioni generali e specifiche al prodotto relative alla conformità dei prodotti interessati all'articolo 3, lettere a) e b), non ravvisa alcun motivo di preoccupazione quanto alla possibilità che i prodotti interessati non siano conformi a detti articoli;
- 16 ter) "persona stabilita nell'Unione":
- a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza nell'Unione;
 - b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nell'Unione;
- 17) "mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 5, ha ricevuto da un operatore o da un commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
- 18) "prodotti non conformi": i prodotti interessati che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3;

³² Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- 19) "appezzamento": la porzione di terreno all'interno di un unico fondo, ai sensi della legislazione del paese di produzione, caratterizzata da condizioni sufficientemente omogenee da consentire la valutazione a livello aggregato del rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle materie prime ivi prodotte;
- 20) "PMI": le microimprese, le piccole e le medie imprese ai sensi della direttiva 2013/34/UE³³;
- 21) "preoccupazione fondata": la segnalazione avvalorata da informazioni oggettive e verificabili riguardo alla mancata conformità al presente regolamento, che potrebbe richiedere l'intervento delle autorità competenti;
- 22) "autorità competenti": le autorità designate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1;
- 23) "autorità doganali": le autorità doganali ai sensi dell'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 23 bis) "territorio doganale": il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 23 ter) "paese terzo": un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- 24) "immissione in libera pratica": il regime di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 25) "esportazione": il regime di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 26) "prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione": i prodotti interessati provenienti da paesi terzi e vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica" che sono destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione e non sono destinati all'uso o al consumo privato all'interno del territorio doganale dell'Unione;

³³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 27) "prodotti interessati che escono dal mercato dell'Unione": i prodotti interessati vincolati al regime doganale di "esportazione";
- 28) "legislazione pertinente del paese di produzione": le norme applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di diritti d'uso del suolo, tutela dell'ambiente, gestione sostenibile delle foreste, diritti di terzi, diritti dei lavoratori e diritti umani protetti a norma del diritto internazionale, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nonché disciplina fiscale, anticorruzione, commerciale e doganale nel quadro giuridico applicabile nel paese di produzione;
- 29) "geolocalizzazione": l'ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e utilizzando almeno sei cifre decimali. Per le materie prime interessate diverse dai bovini, per gli appezzamenti di superficie superiore a 10 ettari, l'ubicazione geografica è fornita utilizzando punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro dell'appezzamento.

Articolo 3

Divieti

I prodotti interessati non sono immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione, o esportati da tale mercato, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) sono a deforestazione zero;
- b) le materie prime interessate sono state prodotte nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione; e
- c) sono oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Capo 2

Obblighi dell'operatore e del commerciante

Articolo 4

Obblighi dell'operatore

1. L'operatore esercita la dovuta diligenza conformemente all'articolo 8 prima di immettere sul mercato dell'Unione i prodotti interessati, o prima di esportarli da tale mercato, onde garantire che siano conformi all'articolo 3, lettere a) e b).
2. **L'operatore non immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione né li esporta da tale mercato se non ha presentato la dichiarazione di dovuta diligenza.** L'operatore che, avendo esercitato la dovuta diligenza di cui all'articolo 8, giunge alla conclusione che i prodotti interessati sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, **prima di immetterli** sul mercato dell'Unione **o di esportarli** da tale mercato **presenta alle autorità competenti una dichiarazione di dovuta diligenza** attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. **Tale dichiarazione conferma che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile e contiene le informazioni di cui all'allegato II per i prodotti interessati.**
3. **Presentando la dichiarazione di dovuta diligenza alle autorità competenti l'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento.** L'operatore conserva una copia della dichiarazione di dovuta diligenza per un periodo di cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31.
4. (soppresso)

5. L'operatore non immette sul mercato né esporta i prodotti interessati se si verifica una o più delle circostanze seguenti:
- a) i prodotti interessati non sono conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
 - b) l'esercizio della dovuta diligenza ha evidenziato un rischio non trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettere a) o b);
 - c) l'operatore non è stato in grado di adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. L'operatore che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, che indichino la mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di un prodotto interessato che ha già immesso sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato. Nel caso delle esportazioni dal mercato dell'Unione l'operatore informa le autorità competenti dello Stato membro che è il paese di produzione.
7. L'operatore offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 15, compreso l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione e registri.
8. L'operatore comunica agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento dei prodotti interessati che ha immesso sul mercato dell'Unione o esportato da tale mercato, in particolare attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31, tutte le informazioni necessarie per confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

9. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, al fine di evitare la duplicazione dei requisiti di dovuta diligenza, gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 si considerano rispettati dall'operatore a valle della catena di approvvigionamento quando mette a disposizione dell'autorità competente i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti presentate dagli operatori che hanno esercitato la dovuta diligenza esistente attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Se tale deroga è utilizzata e i prodotti interessati contengono una combinazione di prodotti interessati, l'operatore a valle della catena di approvvigionamento fornisce i numeri di riferimento di ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza esistente. Tale operatore garantisce inoltre, prima di immettere sul mercato dell'Unione o di esportare da tale mercato detti prodotti interessati, che la dovuta diligenza già esercitata soddisfa le prescrizioni del presente capo, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile. Presentando i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti, tale operatore mantiene la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 5

Mandatario

1. L'operatore o il commerciante può incaricare un mandatario di presentare per suo conto la dichiarazione di dovuta diligenza in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2. In tal caso l'operatore o il commerciante resta responsabile della conformità del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento.
2. Su richiesta il mandatario fornisce alle autorità competenti una copia del mandato in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

3. Un operatore che è una persona fisica o una microimpresa può chiedere al primo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento che non è una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di mandatario. Tale primo operatore o commerciante a valle della catena di approvvigionamento non immette i prodotti interessati sul mercato dell'Unione, né li esporta da tale mercato, o rende disponibili sul mercato dell'Unione prodotti interessati senza mettere a disposizione la dichiarazione di dovuta diligenza a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, per conto di tale operatore. In tal caso l'operatore che è una persona fisica o una microimpresa mantiene la responsabilità della conformità del prodotto interessato alle prescrizioni del presente regolamento e comunica a tale primo operatore o commerciante a valle della catena di fornitura tutte le informazioni necessarie per confermare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

Articolo 6

Obblighi del commerciante

1. Il commerciante può mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati soltanto se è in possesso delle informazioni richieste a norma del paragrafo 2.
2. Il commerciante raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative ai prodotti interessati che intende mettere a disposizione sul mercato:
 - a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web degli operatori o dei commercianti che gli hanno fornito i prodotti interessati, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza associate a tali prodotti;
 - b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l'indirizzo postale, l'indirizzo email e, se disponibile, l'indirizzo web dei commercianti ai quali ha fornito i prodotti interessati.
3. Il commerciante conserva per almeno cinque anni dalla data di messa a disposizione sul mercato le informazioni di cui al presente articolo e le fornisce su richiesta alle autorità competenti.

4. Il commerciante che ottenga o venga a conoscenza di nuove informazioni pertinenti, ivi comprese preoccupazioni fondate, che indichino la mancata conformità alle prescrizioni del presente regolamento di un prodotto interessato che ha già messo a disposizione sul mercato ne informa immediatamente le autorità competenti dello Stato membro in cui è avvenuta l'immissione sul mercato.
5. **Prima di mettere a disposizione sul mercato i prodotti interessati, il commerciante che non è una PMI garantisce anche che gli operatori abbiano esercitato la dovuta diligenza in modo che soddisfi le prescrizioni del presente capo, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.** Mette inoltre a disposizione delle autorità competenti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti, attraverso il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Se i prodotti interessati resi disponibili sul mercato contengono una combinazione di prodotti interessati, il commerciante che non è una PMI fornisce i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti. Presentando i numeri di riferimento di tali dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti, tale commerciante mantiene la responsabilità per la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento.
6. Il commerciante offre alle autorità competenti tutta l'assistenza necessaria per facilitare l'esecuzione dei controlli di cui agli articoli 15 e 16, compreso l'accesso ai locali e la presentazione di documentazione e registri.

Articolo 7

Immissione sul mercato da parte di operatori stabiliti in paesi terzi

Qualora i prodotti interessati siano immessi sul mercato dell'Unione da una persona fisica o giuridica stabilita al di fuori dell'Unione, la prima persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che rende disponibili sul mercato dell'Unione tali prodotti interessati è considerata un operatore ai sensi del presente regolamento.

Articolo 8

Dovuta diligenza

Prima di immettere sul mercato o di esportare dal mercato i prodotti interessati, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

Ai fini del presente regolamento la dovuta diligenza comprende:

- a) la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 9;
- b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
- c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 10 bis.

Articolo 9

Obblighi di informazione

1. L'operatore raccoglie informazioni, documenti e dati atti a dimostrare che i prodotti interessati sono conformi all'articolo 3. A tal fine l'operatore raccoglie, organizza e conserva per 5 anni dalla data di immissione sul mercato le seguenti informazioni, corredate di elementi di prova, relative a ciascun prodotto interessato:
 - a) descrizione dei prodotti interessati, comprendente denominazione commerciale e tipo, nonché, nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati usando legno, nome comune e denominazione scientifica completa della specie;
 - b) quantità (espressa in massa netta o, se applicabile, in volume o numero di unità)³⁴ dei prodotti interessati;

³⁴ La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta o, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.

- c) indicazione del paese, della regione e della zona di produzione;
- d) geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto interessato contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato con materie prime interessate prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti. Per i prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati a partire da bovini, e per i prodotti interessati che sono stati nutriti con prodotti interessati, la geolocalizzazione si riferisce all'ubicazione geografica di ciascuno dei locali o dei luoghi in cui i bovini sono stati allevati;
- e) nome, email e indirizzo di qualsiasi impresa o persona presso cui l'operatore si sia rifornito dei prodotti interessati;
- f) nome, email e indirizzo di qualsiasi impresa o persona a cui siano stati forniti i prodotti interessati;
- g) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui i prodotti interessati sono a deforestazione zero;
- h) informazioni adeguatamente probanti e verificabili secondo cui la produzione delle materie prime interessate è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione, compresi eventuali accordi che conferiscono il diritto di adibire l'area specifica alla produzione della materia prima interessata.

2. Su richiesta l'operatore mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni, i documenti e i dati raccolti in applicazione del presente articolo.

Valutazione del rischio

1. L'operatore verifica e analizza le informazioni raccolte a norma dell'articolo 9 e qualsiasi altro documento pertinente e su tale base procede a una valutazione del rischio tesa a stabilire se sussista il rischio che i prodotti interessati destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. A meno che tale valutazione del rischio non riveli un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettera a) o b), l'operatore non immette sul mercato dell'Unione né esporta il prodotto interessato.
2. La valutazione del rischio tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
 - a) rischio attribuito al paese di produzione in questione o a sue giurisdizioni subnazionali conformemente all'articolo 27;
 - b) presenza di foreste nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata;
 - c) diffusione della deforestazione o del degrado forestale nel paese, nella regione e nella zona di produzione della materia prima interessata;
 - d) fonte, attendibilità e validità delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nonché collegamenti con altra documentazione disponibile;
 - e) preoccupazioni inerenti al paese, alla regione e alla zona di produzione e di origine, ad esempio livello di corruzione, diffusione di pratiche di falsificazione di documenti e dati, carenze nell'applicazione della legge, violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale, conflitti armati o esistenza di sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione europea;

- f) complessità della catena di approvvigionamento e fase di trasformazione dei prodotti interessati, in particolare difficoltà nel risalire all'appezzamento in cui sono state prodotte le materie prime interessate, e/o rischio di elusione o di commistione con prodotti interessati di origine sconosciuta o che sono stati prodotti in una zona in passato o tuttora oggetto di deforestazione o degrado forestale;
 - g) conclusioni delle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che sostengono l'attuazione del presente regolamento, pubblicate nel registro dei gruppi di esperti della Commissione, in particolare in relazione alla lettera e);
 - h) qualsiasi informazione pertinente che indichi il rischio che i prodotti interessati potrebbero non soddisfare i requisiti del presente regolamento, comprese pertinenti preoccupazioni fondate presentate a norma dell'articolo 29, e informazioni sui precedenti di non conformità al presente regolamento di operatori o commercianti lungo la pertinente catena di approvvigionamento;
 - i) informazioni complementari sulla conformità al presente regolamento, anche provenienti da regimi di certificazione o da altri regimi verificati da terzi, compresi i sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001, purché tali informazioni soddisfino i requisiti di cui all'articolo 9.
3. I prodotti del legno che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e che sono coperti da una licenza FLEGT valida nell'ambito di un sistema di licenze funzionante sono ritenuti conformi all'articolo 3, lettera b), del presente regolamento.
4. La valutazione del rischio è documentata, riesaminata con cadenza almeno annuale e messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. L'operatore è in grado di dimostrare in che modo ha verificato le informazioni raccolte rispetto ai criteri di valutazione del rischio di cui al paragrafo 2 e in che modo ha determinato il grado di rischio.

Attenuazione del rischio

1. A eccezione dei casi nei quali la valutazioni del rischio effettuata a norma dell'articolo 10 abbia rivelato la presenza di un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi all'articolo 3, lettere a) o b), prima di immetterli sul mercato dell'Unione o di esportarli l'operatore adotta procedure e misure di attenuazione del rischio adeguate a raggiungere un livello di rischio nullo o trascurabile. Ciò può implicare la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari, lo svolgimento di indagini o audit indipendenti o altre misure connesse agli obblighi di informazione di cui all'articolo 9. Ciò può comprendere anche il sostegno al rispetto del presente regolamento da parte dei fornitori, in particolare i piccoli proprietari terrieri, attraverso lo sviluppo di capacità e investimenti.
2. L'operatore predispone politiche, controlli e procedure adeguati e proporzionati per attenuare e gestire con efficacia i rischi individuati di non conformità dei prodotti interessati. Tali politiche, controlli e procedure comprendono:
 - a) modelli di pratiche di gestione del rischio, comunicazione, conservazione dei registri, controlli interni e gestione della conformità, compresa, per gli operatori che non sono PMI, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale;
 - b) per gli operatori che non sono PMI, una funzione di audit indipendente delle politiche, dei controlli e delle procedure interne di cui alla lettera a).
3. Le decisioni sulle misure di attenuazione del rischio sono documentate, riesaminate con cadenza almeno annuale e messe a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Gli operatori devono essere in grado di dimostrare in che modo è stata adottata una decisione sulle misure di attenuazione del rischio.

Sistemi di dovuta diligenza, comunicazione e tenuta dei registri

1. Ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza conformemente all'articolo 8, l'operatore istituisce e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure che gli consente di garantire la conformità dei prodotti interessati che immette sul mercato dell'UE o esporta da tale mercato alle prescrizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e b) (sistema di dovuta diligenza).
- 1 bis. Il sistema di dovuta diligenza è esaminato almeno una volta l'anno e, se del caso, adeguato per tenere conto dei nuovi sviluppi che possono incidere sull'esercizio della dovuta diligenza. L'operatore conserva traccia degli aggiornamenti del o dei sistemi di dovuta diligenza per cinque anni.
2. Salvo diversa disposizione di altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore sostenibili, l'operatore che non rientra nella categoria delle PMI, delle microimprese o delle persone fisiche elabora ogni anno una relazione sul proprio sistema di dovuta diligenza, ivi comprese le misure adottate per adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, e ne dà la più ampia diffusione possibile, anche sul web. L'operatore cui si applichino anche altri strumenti normativi dell'Unione che stabiliscono requisiti concernenti la dovuta diligenza nelle catene del valore può adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al presente paragrafo includendo le informazioni richieste nelle relazioni elaborate nel contesto degli altri strumenti normativi dell'Unione.
3. L'operatore conserva per almeno cinque anni tutta la documentazione relativa alla dovuta diligenza, quali i registri, le misure e le procedure pertinenti a norma dell'articolo 8. Su richiesta l'operatore li mette a disposizione delle autorità competenti.

Articolo 12

Obblighi di diligenza semplificati

1. Quando immette sul mercato dell'Unione i prodotti interessati o li esporta da tale mercato, l'operatore non è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'articolo 10 e all'articolo 10 bis se può appurare che tutte le materie prime interessate sono state prodotte in paesi o loro giurisdizioni subnazionali classificati come a basso rischio conformemente all'articolo 27.
2. Tuttavia, se l'operatore ottiene o viene a conoscenza, prima di immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o di esportarli da tale mercato, di informazioni pertinenti secondo le quali sussiste il rischio che i prodotti interessati non rispettino le prescrizioni del presente regolamento o che le norme del presente regolamento siano eluse, è necessario adempiere a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 10 bis.

Capo 3

Obblighi dello Stato membro e delle sue autorità competenti

Articolo 13

Autorità competenti

1. Lo Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento.
2. Al più tardi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, lo Stato membro comunica alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica di tali informazioni.
3. La Commissione pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti. Essa lo aggiorna regolarmente sulla base degli aggiornamenti ricevuti dagli Stati membri.

4. Lo Stato membro provvede affinché le autorità competenti abbiano poteri e risorse adeguati per adempiere agli obblighi di cui al capo 3.
5. Fatto salvo l'obbligo degli operatori di esercitare la dovuta diligenza a norma dell'articolo 8, lo Stato membro può fornire loro assistenza tecnica e di altro tipo e orientamenti, tenendo conto della situazione delle PMI, delle microimprese e delle persone fisiche, al fine di agevolare il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, **anche per quanto riguarda la conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione nel sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31.**
6. Lo Stato membro agevola lo scambio e la divulgazione di informazioni pertinenti, in particolare allo scopo di assistere gli operatori nel valutare il rischio ai sensi dell'articolo 10, nonché di migliori prassi in materia di attuazione del presente regolamento.
- 6 bis. Le autorità competenti e la Commissione monitorano e scambiano continuamente informazioni su qualsiasi modifica significativa della configurazione degli scambi dei prodotti interessati che possa portare a eludere il presente regolamento.
7. L'assistenza è fornita in modo da non compromettere l'indipendenza, gli obblighi giuridici e le responsabilità delle autorità competenti nel far rispettare il presente regolamento.
8. La Commissione agevola l'attuazione del regolamento formulando orientamenti pertinenti e promuovendo uno scambio di informazioni, un coordinamento e una cooperazione adeguati tra le autorità competenti, tra le autorità competenti e le autorità doganali nonché tra le autorità competenti e la Commissione.

Articolo 14

Obbligo di effettuare controlli

1. Le autorità competenti effettuano controlli tesi a stabilire se gli operatori e i commercianti stabiliti nel loro Stato membro rispettino gli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento e se i prodotti interessati immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento.

2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono svolti in conformità agli articoli 15 e 16.
- 2 bis. I controlli da effettuare sono individuati seguendo un approccio basato sul rischio. I criteri di rischio sono individuati sulla base di un'analisi dei rischi di non conformità al presente regolamento, tenendo conto in particolare delle materie prime interessate, della complessità e della lunghezza delle catene di approvvigionamento, ivi compreso se comportano la commistione dei prodotti interessati, e della fase di trasformazione del prodotto interessato, del grado di rischio attribuito ai paesi o a loro giurisdizioni subnazionali conformemente all'articolo 27, compresa un'attenzione particolare alla situazione dei paesi o loro giurisdizioni subnazionali identificati come ad alto rischio, dei precedenti di non conformità dell'operatore o del commerciante al presente regolamento, dei rischi di elusione e di qualsiasi altra informazione pertinente. Tale analisi dei rischi si basa sulle informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 31 ed è sostenuta da altre fonti pertinenti quali i dati del monitoraggio, i profili di rischio delle organizzazioni internazionali, le preoccupazioni fondate presentate a norma dell'articolo 29 o le conclusioni delle riunioni di esperti dell'UE.
- 2 ter. La Commissione stabilisce, nonché rivede e aggiorna periodicamente i criteri indicativi di rischio a livello dell'Unione conformemente al paragrafo 2 bis, e li comunica alle autorità competenti.
3. Per effettuare i controlli di cui al paragrafo 1 le autorità competenti elaborano piani annuali di controllo contenenti almeno:
- a) criteri nazionali di rischio per l'individuazione dei controlli da effettuare. Tali criteri nazionali sono stabiliti conformemente al paragrafo 2 bis e possono basarsi sui criteri indicativi di rischio a livello dell'Unione stabiliti dalla Commissione conformemente al paragrafo 2 ter. Includono sistematicamente criteri di rischio per i paesi o loro giurisdizioni subnazionali identificati come ad alto rischio;

- b) l'identificazione degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controllo. Tali operatori e commercianti sono selezionati in base ai criteri nazionali di rischio di cui alla lettera a), utilizzando, tra l'altro, le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 31 e tecniche di elaborazione elettronica dei dati. Per ciascun operatore o commerciante da sottoporre a controllo, le autorità competenti possono individuare specifiche dichiarazioni di dovuta diligenza da controllare.

3 bis. La revisione annuale dei piani da parte delle autorità competenti si basa sistematicamente sui risultati dei controlli e sull'esperienza acquisita nell'attuare i piani di cui al paragrafo 3 al fine di migliorarne l'efficacia.

4. (soppresso)

5. (soppresso)

6. (soppresso)

7. (soppresso)

8. Le autorità competenti comunicano alle altre autorità competenti e alla Commissione i piani di controllo che hanno stabilito, nonché i relativi aggiornamenti. Le autorità competenti scambiano informazioni e si coordinano con le loro controparti degli altri Stati membri e con la Commissione in materia di elaborazione e applicazione dei criteri di rischio di cui al paragrafo 3, ai fini di un'attuazione più efficace del presente regolamento.

9. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino, a livello nazionale, almeno l'1 % degli operatori e dei commercianti che non sono PMI stabiliti nello Stato membro che immettono o rendono disponibile sul mercato dell'Unione, o esportano dal mercato dell'Unione prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati utilizzando le materie prime interessate prodotte in un paese o sua giurisdizione subnazionale che figura tra quelli a rischio standard in conformità all'articolo 27.

10. Ciascuno Stato membro provvede affinché i controlli annuali effettuati dalle sue autorità competenti riguardino, a livello nazionale, almeno il **5 % degli operatori e dei commercianti** che non sono PMI stabiliti nello Stato membro che immettono o rendono disponibile sul mercato dell'Unione, o esportano dal mercato dell'Unione prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati utilizzando le materie prime interessate prodotte in un paese o sua giurisdizione subnazionale che figura tra quelli ad **alto rischio** in conformità all'articolo 27.
- 10 bis. L'obiettivo quantificato per i controlli da parte delle autorità competenti di cui ai paragrafi 9 e 10 è raggiunto separatamente per ciascuna delle materie prime interessate. Essi sono calcolati in riferimento al numero totale di operatori e commercianti che non sono PMI che hanno immesso o reso disponibile sul mercato dell'Unione o esportato dal mercato dell'Unione prodotti interessati nell'anno precedente. Si ritiene che gli operatori e i commercianti che non sono PMI siano stati controllati, se l'autorità competente ha controllato gli elementi pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e lettera b).
11. Fatti salvi i controlli programmati in anticipo conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti effettuano i controlli di cui al paragrafo 1 quando ottengono o vengono a conoscenza di informazioni pertinenti, anche basate su preoccupazioni fondate espresse da terzi a norma dell'articolo 29, riguardanti un possibile caso di non conformità al presente regolamento.
12. I controlli di cui al paragrafo 1 dovrebbero essere effettuati senza notificare preventivamente l'operatore o il commerciante.
13. Le autorità competenti tengono registri dei controlli, in cui indicano in particolare la natura e i risultati degli stessi e le misure adottate in caso di non conformità. I registri di tutti i controlli effettuati devono essere conservati per un minimo di cinque anni.

Controlli sui prodotti interessati che richiedono un'azione immediata

1. Sulla scorta dell'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, le autorità competenti individuano inoltre le situazioni in cui i prodotti interessati richiedono un'azione immediata in quanto presentano un rischio elevato di non conformità alle disposizioni del presente regolamento tale da rendere necessari controlli da parte delle autorità competenti prima che siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati. Le autorità competenti registrano tali situazioni individuate nel sistema di informazione istituito a norma dell'articolo 31.
2. Quando un operatore mette a disposizione una dichiarazione di dovuta diligenza relativa a tali prodotti interessati, il sistema di informazione individua l'elevato rischio di non conformità alle disposizioni del presente regolamento e informa le autorità competenti, le quali:
 - a) adottano misure provvisorie immediate a norma dell'articolo 21 per sospendere l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dell'Unione di tali prodotti interessati, oppure
 - b) nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, e una volta istituita l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, chiedono alle autorità doganali di sospendere l'immissione in libera pratica o l'esportazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.
3. Le sospensioni di cui al paragrafo 2 terminano entro 3 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il rischio elevato di non conformità è individuato nel sistema di informazione. Se, sulla base dei risultati dei controlli effettuati in tale periodo, le autorità competenti concludono di aver bisogno di più tempo per stabilire se i prodotti interessati rispettano le prescrizioni del presente regolamento, esse prorogano il periodo di sospensione di ulteriori periodi di 3 giorni lavorativi, mediante misure provvisorie supplementari adottate a norma dell'articolo 21 oppure, nel caso di prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, notificando alle autorità doganali la necessità di mantenere la sospensione a norma dell'articolo 24, paragrafo 6.

Controlli degli operatori e dei commercianti che non sono PMI

1. Il controllo degli operatori prevede:
 - a) l'esame del sistema di dovuta diligenza, incluse le procedure di valutazione e di attenuazione del rischio e della documentazione e dei registri atti a dimostrare il corretto funzionamento del sistema di dovuta diligenza;
 - b) l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento di un dato prodotto interessato che l'operatore ha immesso o intende immettere sul mercato dell'Unione o esportare da tale mercato, anche, se del caso, mediante misure di attenuazione del rischio, nonché l'esame delle dichiarazioni di dovuta diligenza pertinenti;
2. I controlli degli operatori possono comprendere anche, ove opportuno, e segnatamente quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi:
 - a) l'esame sul campo delle materie prime interessate e dei prodotti interessati onde accertare che siano conformi alla documentazione usata ai fini dell'esercizio della dovuta diligenza;
 - b) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare il luogo esatto in cui è stata prodotta la materia prima interessata, anche chiedendo informazioni di geolocalizzazione più precise agli operatori, nonché le specie interessate;
 - c) qualsiasi mezzo tecnico e scientifico atto a determinare se i prodotti interessati siano a deforestazione zero, ivi compresi dati di osservazione della Terra come quelli del programma Copernicus e dei relativi strumenti; e
 - d) controlli a campione, incluse verifiche in loco, se del caso anche in paesi terzi, previo accordo di questi ultimi, in cooperazione con le rispettive autorità amministrative.

3. I controlli degli operatori a valle della catena di approvvigionamento e dei commercianti che non sono PMI, che mettono a disposizione delle autorità competenti i numeri di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti a norma rispettivamente dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 6, paragrafo 5, consistono in un controllo che le dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti soddisfano le prescrizioni del capo 2, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile. Le autorità competenti controllano inoltre che tali operatori e commercianti abbiano adottato le misure necessarie per garantire che la dovuta diligenza già esercitata soddisfi le prescrizioni del capo 2, compreso il fatto che il rischio riscontrato è nullo o trascurabile.

Articolo 16

Controlli dei commercianti che sono PMI

1. I controlli dei commercianti che sono PMI comprendono l'esame della documentazione e dei registri atti a dimostrare la conformità all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.
2. I controlli dei commercianti che sono PMI possono comprendere anche, ove opportuno, e segnatamente quando gli esami di cui al paragrafo 1 abbiano sollevato dubbi, controlli a campione, incluse verifiche in loco.

Articolo 17

Recupero dei costi da parte delle autorità competenti

1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a recuperare dagli operatori o dai commercianti la totalità dei costi delle loro attività in relazione ai casi di non conformità.
2. Tra i costi di cui al paragrafo 1 possono rientrare i costi per la realizzazione di prove, i costi di magazzinaggio e quelli delle attività inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato dell'Unione o esportazione da tale mercato.

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Le autorità competenti cooperano tra di loro e con le autorità doganali competenti del proprio Stato membro, con le autorità competenti e con le autorità doganali di altri Stati membri, con la Commissione e, se necessario, con le autorità amministrative di paesi terzi per garantire il rispetto del presente regolamento.
2. Le autorità competenti concludono con la Commissione accordi amministrativi in materia di trasmissione delle informazioni sulle indagini e svolgimento di indagini.
3. Le autorità competenti si scambiano le informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente regolamento, anche attraverso il registro istituito a norma dell'articolo 31. Ciò implica consentire alle autorità competenti degli altri Stati membri di accedere ai dati sugli operatori e sui commercianti, comprese le dichiarazioni di dovuta diligenza, e scambiare con esse tali dati onde agevolare l'attuazione del presente regolamento.
4. Le autorità competenti informano immediatamente le controparti degli altri Stati membri e la Commissione allorché riscontrano infrazioni del presente regolamento e gravi carenze che potrebbero ripercuotersi su più Stati membri. In particolare le autorità competenti informano le controparti degli altri Stati membri quando rilevano sul mercato un prodotto interessato che non è conforme al presente regolamento, al fine di consentirne il ritiro o il richiamo dalla vendita in tutti gli Stati membri.
5. Su richiesta delle autorità competenti gli Stati membri forniscono loro tutte le informazioni necessarie per garantire la conformità al presente regolamento.

Comunicazione

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Tali informazioni includono i loro piani di controllo, il numero e gli esiti dei controlli effettuati su operatori e commercianti, compreso il contenuto di tali controlli, la quantità (espressa in massa netta o, se applicabile, volume o numero di unità)³⁵ dei prodotti interessati sottoposti a controllo rispetto alla quantità totale immessa sul mercato o esportata, i paesi di produzione delle materie prime interessate nonché informazioni sui tipi di non conformità individuati, le misure adottate in caso di non conformità e i costi dei controlli che sono stati recuperati.
- 1 bis. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno, le informazioni sull'applicazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente, comprese le informazioni aggregate sui controlli effettuati, in particolare la percentuale di operatori e commercianti che non sono PMI stabiliti nello Stato membro che sono stati sottoposti a controllo nel corso dell'anno civile precedente, e la percentuale della quantità dei prodotti interessati sottoposti a controllo che contengono o sono stati nutriti o realizzati usando ciascuna delle materie prime interessate messe a disposizione sul mercato dell'Unione o esportate da tale mercato da operatori e commercianti che non sono PMI stabiliti in tale Stato membro che sono stati sottoposti a controllo nel corso dell'anno civile precedente.
2. I servizi della Commissione pubblicano, al più tardi entro il 30 ottobre di ogni anno, un quadro generale a livello dell'Unione dell'applicazione del presente regolamento sulla base dei dati presentati dagli Stati membri a norma del paragrafo 1.

³⁵ La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta o, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.

Articolo 20

Controllo rafforzato

(soppresso)

Articolo 21

Misure provvisorie

Se, anche in seguito ai controlli di cui agli articoli 15 e 16, sono riscontrate possibili carenze gravi o sono individuati rischi conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 2, le autorità competenti possono adottare misure provvisorie immediate, tra cui il sequestro e dei prodotti interessati o la sospensione della loro immissione o messa a disposizione sul mercato dell'Unione, o della loro esportazione da tale mercato.

Articolo 22

Azioni correttive in caso di non conformità

1. Fatto salvo l'articolo 23, se le autorità competenti stabiliscono che un operatore o un commerciante non ha ottemperato ai suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o che un prodotto interessato immesso o reso disponibile sul mercato dell'Unione o esportato dallo stesso non è conforme al presente regolamento, esse impongono senza indugio all'operatore o al commerciante di **adottare misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine alla non conformità.**
2. Ai fini del paragrafo 1 le **misure correttive** che l'operatore o il commerciante è tenuto ad adottare comprendono, se del caso:
 - a) **rettificare eventuali inadempienze formali, in particolare in relazione alle prescrizioni del capo 2;**
 - b) **evitare che o il prodotto interessato sia immesso o messo a disposizione sul mercato dell'Unione o esportato da tale mercato;**
 - c) **ritirare o richiamare immediatamente il prodotto interessato;**

- d) donare il prodotto interessato per scopi caritatevoli o di interesse pubblico o, se ciò non è possibile, provvedere al suo smaltimento.
3. Se l'operatore o il commerciante omette di adottare le misure correttive di cui al paragrafo 2 o se persiste la non conformità di cui al paragrafo 1, le autorità competenti garantiscono l'applicazione dell'azione correttiva prescritta di cui al paragrafo 2 con tutti i mezzi a loro disposizione a norma del diritto dello Stato membro interessato.

Articolo 23

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte di operatori e commercianti e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano tali norme alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.
2. Le sanzioni previste al paragrafo 1 devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e comprendono:
 - a) sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, il cui livello è calcolato in modo da garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni e gradualmente innalzato in caso di recidività; i valori massimi della forcella degli importi possibili di tali sanzioni pecuniarie è fissato almeno al 4 % del fatturato annuo dell'operatore o del commerciante nello Stato membro o negli Stati membri interessati, qualora l'operatore o il commerciante sia una persona giuridica;
 - b) se applicabile, confisca dei prodotti interessati all'operatore e/o al commerciante;
 - c) confisca dei proventi ottenuti dall'operatore e/o dal commerciante grazie a operazioni aventi ad oggetto le materie prime e i prodotti interessati;

- d) esclusione temporanea per un periodo massimo di 12 mesi dalle procedure di appalto pubblico.

Capo 4

Regimi per i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono

Articolo 24

Controlli

1. I prodotti interessati vincolati al regime doganale di "immissione in libera pratica" o "esportazione" sono soggetti ai controlli e alle misure di cui al presente capo. L'applicazione del presente capo lascia impregiudicate tutte le altre disposizioni del presente regolamento nonché la normativa dell'Unione che disciplina l'immissione in libera pratica o l'esportazione delle merci, segnatamente il codice doganale dell'Unione, in particolare gli articoli 46, 47, 134 e 267. Tuttavia il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ non si applica ai controlli sui prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento.
2. Le autorità competenti sono responsabili dell'attuazione globale del presente regolamento in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono. Nello specifico spetta alle autorità competenti, a norma dell'articolo 14, individuare i controlli da effettuare sulla base di un approccio basato sui rischi e stabilire, attraverso i controlli di cui all'articolo 14, se tali prodotti interessati siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Le autorità competenti espletano tali funzioni conformemente alle disposizioni pertinenti del capo 3.

³⁶ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità doganali effettuano controlli sulle dichiarazioni doganali presentate in relazione ai prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono a norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tali controlli si basano principalmente sull'analisi dei rischi, come stabilito all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza è messo a disposizione delle autorità doganali prima dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione dei prodotti interessati che entrano nell'Unione o ne escono. A tal fine, la persona che presenta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica o l'esportazione di tale prodotto interessato mette a disposizione delle autorità doganali il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza assegnato dal sistema di informazione di cui all'articolo 31 in relazione a tale prodotto interessato inserendo il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza nella dichiarazione doganale al momento della presentazione di tale dichiarazione doganale, salvo nel caso in cui la dichiarazione di dovuta diligenza sia presentata tramite l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 2.
- 4 bis. Al fine di tener conto della conformità con le disposizioni del presente regolamento nel consentire l'immissione in libera pratica o l'esportazione di un prodotto interessato:
- a) fino all'istituzione dell'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, non si applicano i paragrafi da 5 a 8 e le autorità doganali si scambiano informazioni e cooperano con le autorità competenti a norma dell'articolo 25 e, se necessario, tengono conto di tale scambio di informazioni e di tale cooperazione nel consentire l'immissione in libera pratica o l'esportazione dei prodotti interessati;
 - b) una volta istituita l'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, si applicano i paragrafi da 5 a 8 e le notifiche e le richieste ai sensi dei paragrafi da 5 a 8 sono effettuate attraverso tale interfaccia elettronica.

5. Quando effettuano controlli sulla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione di un prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce, le autorità doganali esaminano, avvalendosi dell'interfaccia elettronica di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lo status assegnato dalle autorità competenti alla corrispondente dichiarazione di dovuta diligenza nel registro di cui all'articolo 31.
6. Se lo status di cui al paragrafo 5 indica che il prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce è stato identificato, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione o dell'esportazione, le autorità doganali sospendono l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato.
7. Se sono rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità relative all'immissione in libera pratica o all'esportazione previste dal diritto nazionale o dell'Unione, le autorità doganali autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione del prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce nei casi seguenti:
- a) se lo status di cui al paragrafo 5 non indica che tale prodotto interessato è stato identificato, a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 2, come soggetto a controllo prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione o dell'esportazione;
 - b) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 6 e le autorità competenti non hanno chiesto di mantenere la sospensione prima della scadenza del periodo di sospensione stabilito e, se del caso, prorogato a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 3;
 - c) se l'immissione in libera pratica o l'esportazione è stata sospesa a norma del paragrafo 6 e le autorità competenti hanno notificato alle autorità doganali che la sospensione dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione del prodotto interessato può essere revocata.

8. Se concludono che il prodotto interessato che entra nel mercato dell'Unione o ne esce non è conforme al presente regolamento, le autorità competenti ne danno notifica alle autorità doganali e le autorità doganali non autorizzano l'immissione in libera pratica o l'esportazione o del prodotto interessato.
9. (soppresso)
- 9 bis. L'immissione in libera pratica o l'esportazione non è considerata prova di conformità al diritto dell'Unione, in particolare al presente regolamento.

Articolo 25

Scambio di informazioni e cooperazione tra le autorità

1. La Commissione, le autorità competenti e le autorità doganali cooperano strettamente e si scambiano informazioni allo scopo di rendere possibile l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 14, paragrafo 3, per i prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono e di garantire che i controlli siano efficaci ed effettuati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.
 2. Le autorità doganali e le autorità competenti cooperano conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013 e si scambiano, anche per via elettronica, le informazioni necessarie ad espletare le proprie funzioni a norma del presente regolamento.
- 2 bis. Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'operatore o il commerciante.
- 2 ter. Qualora abbiano ricevuto informazioni in conformità dei paragrafi precedenti, le autorità competenti possono comunicare le informazioni alle autorità competenti di altri Stati membri a norma dell'articolo 18, paragrafo 3.

3. **Le informazioni relative al rischio sono scambiate:**
- a) **tra le autorità doganali** conformemente all'articolo 46, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013; e
 - b) **tra le autorità doganali e la Commissione** conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - c) **tra le autorità doganali e le autorità competenti**, comprese le autorità competenti di altri Stati membri conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 26

Interfacce elettroniche

1. La **Commissione sviluppa un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane*** *[una volta adottato, si può fare riferimento diretto al regolamento]* al fine di consentire la trasmissione dei dati, in particolare le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 9, tra i sistemi doganali nazionali e il sistema di informazione di cui all'articolo 31. Tale interfaccia elettronica è predisposta al più tardi entro quattro anni dalla data di adozione del pertinente atto di esecuzione di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione **può** sviluppare un'interfaccia elettronica basata sull'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane* *[una volta adottato, si può fare riferimento diretto al regolamento]* al fine di consentire:
 - a) che commercianti e operatori presentino la dichiarazione di dovuta diligenza di una materia prima interessata o di un prodotto interessato attraverso l'ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane di cui all'articolo 8 del regolamento *[Ufficio delle pubblicazioni: verificare gli estremi e il numero dell'articolo dopo l'adozione della proposta]* e ricevano un riscontro dalle autorità competenti; e

- b) che la dichiarazione di dovuta diligenza sia trasmessa al sistema di informazione di cui all'articolo 31 del presente regolamento.
3. La Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 e definiscono in particolare i dati da trasmettere conformemente a detti paragrafi, compreso il relativo formato. L'atto di esecuzione chiarisce inoltre in che modo eventuali modifiche dello status assegnato dalle autorità competenti alle dichiarazioni di dovuta diligenza nel registro di cui all'articolo 31 sono notificate immediatamente e automaticamente alle autorità doganali competenti tramite l'interfaccia elettronica di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione possono anche stabilire che determinati dati figuranti nella dichiarazione di dovuta diligenza e necessari per le attività delle autorità doganali, tra cui la vigilanza e la lotta contro le frodi, siano trasmessi e registrati nei sistemi doganali nazionali e dell'UE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2.

Capo 5

Sistema di valutazione comparativa dei paesi e cooperazione con i paesi terzi

Articolo 27

Valutazione dei paesi

1. Il presente regolamento istituisce un sistema a tre livelli per la valutazione dei paesi o delle loro giurisdizioni subnazionali. Tale sistema si applica sia agli Stati membri dell'UE che ai paesi terzi. In base a tale sistema, i paesi, o le loro giurisdizioni subnazionali, sono classificati in una delle seguenti categorie di rischio:
- a) paesi "ad alto rischio": paesi, o loro giurisdizioni subnazionali, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 2 comporta l'individuazione di un rischio eccezionalmente elevato di produrre, in tali paesi o loro giurisdizioni subnazionali, materie prime per cui i prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a);

- b) paesi "a basso rischio": paesi, o loro giurisdizioni subnazionali, per i quali la valutazione di cui al paragrafo 2 conclude che vi siano sufficienti garanzie quanto al fatto che i casi di produzione, in tali paesi o loro giurisdizioni subnazionali, di materie prime per cui i prodotti interessati non conformi all'articolo 3, lettera a), sono eccezionali;
- c) paesi a "rischio standard": paesi, o loro giurisdizioni subnazionali, che non rientrano nella categoria "ad alto rischio" né in quella "a basso rischio".

1 bis. Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento è assegnato a tutti i paesi un livello standard di rischio. I paesi restano nella categoria di paesi che presentano un rischio standard a meno che non siano classificati come paesi a basso o ad alto rischio ai sensi del presente articolo. La Commissione individua paesi, o loro giurisdizioni subnazionali, che presentano un basso o un alto rischio ai sensi del paragrafo 1. **L'elenco dei paesi, o delle loro giurisdizioni subnazionali, a basso o ad alto rischio è pubblicato** per mezzo di atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2, **entro 18 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco è riesaminato e, se del caso, aggiornato ogniqualvolta sia necessario e almeno ogni due anni, alla luce delle nuove informazioni basate su elementi di prova fornite da Stati membri o paesi terzi, organizzazioni e organismi internazionali, istituti di ricerca o altri pertinenti portatori di interessi.

2. La classificazione dei paesi, o delle loro giurisdizioni subnazionali, a basso e ad alto rischio in applicazione del paragrafo 1 è basata su una valutazione della Commissione che tiene conto di tutte le fonti di informazione pertinenti, comprese le informazioni fornite dal paese in questione, e si basa su fonti riconosciute a livello internazionale e sulle più recenti evidenze scientifiche. La classificazione è obiettiva e trasparente e si basa sui seguenti criteri di valutazione:

- a) tasso di deforestazione e degrado forestale;
- b) tasso di conversione delle foreste a uso agricolo per la produzione delle materie prime interessate;
- c) tendenze di produzione delle materie prime interessate e dei prodotti interessati.

2 bis. La valutazione di cui al paragrafo 2 tiene conto anche dei seguenti elementi:

- a) eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni e degli assorbimenti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'uso del suolo, a garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado forestale siano contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra specificato nell'NDC;
- b) accordi e altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il paese in questione e l'Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano la questione della deforestazione o del degrado forestale e facilitano la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento;
- c) eventuale esistenza, nel paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o subnazionali, anche in conformità all'articolo 5 dell'accordo di Parigi, e di misure di contrasto efficaci al fine di contrastare le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale e al fine di prevenire e sanzionare le attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti dalla deforestazione o dal degrado forestale.

2 ter. La Commissione avvia un dialogo specifico con tutti i paesi classificati ad alto rischio per aiutarli a ridurre il loro livello di rischio. Qualora, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, la Commissione stia considerando di modificare la categoria di rischio in una categoria ad alto rischio per un paese, essa avvia anche un dialogo specifico con tale paese al fine di contribuire, ove possibile, a prevenire tale modifica.

3. Fatto salvo il paragrafo precedente, la Commissione notifica formalmente al paese in questione la sua intenzione di modificare la categoria di rischio ad esso assegnata e lo invita a presentare eventuali informazioni ritenute utili a tale riguardo. La Commissione informa altresì le autorità competenti di tale intenzione. La Commissione concede al paese un lasso di tempo sufficiente per trasmettere una risposta, che può includere informazioni sulle misure adottate per porre rimedio alla situazione nel caso in cui il paese o sue giurisdizioni subnazionali possano passare a una categoria di rischio più alta. Nella notifica la Commissione include quanto segue:
- a) la o le motivazioni alla base dell'intenzione di modificare la categoria di rischio del paese o di sue giurisdizioni subnazionali;
 - b) l'invito a risponderle per iscritto circa l'intenzione di modificare la categoria di rischio del paese o di sue giurisdizioni subnazionali;
 - c) le conseguenze della classificazione come paese ad alto o a basso rischio.
4. La Commissione notifica senza indugio al paese terzo in questione e alle autorità competenti l'iscrizione di un paese, o di sue giurisdizioni subnazionali, nell'elenco di cui al paragrafo 1 o il relativo depennamento.

Cooperazione con paesi terzi

1. La Commissione, e gli Stati membri in questione, avviano un dialogo con i paesi produttori interessati dal presente regolamento per instaurare partenariati e cooperare al fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale e le cause profonde che ne sono all'origine. La Commissione elabora un quadro strategico globale dell'UE per tale dialogo, compresa la mobilitazione di tutti i pertinenti strumenti dell'UE. Tali partenariati e meccanismi di cooperazione saranno incentrati sulla conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile delle foreste, nonché sulla deforestazione, il degrado forestale e la transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, trasformazione, accesso alla certificazione e scambio delle materie prime. I partenariati e i meccanismi di cooperazione possono contemplare dialoghi strutturati, programmi e azioni di sostegno, intese amministrative e disposizioni in accordi esistenti o accordi che permettano ai paesi produttori di compiere la transizione verso una produzione agricola in grado di facilitare la conformità dei prodotti interessati alle prescrizioni del presente regolamento. Tali accordi e la loro effettiva attuazione saranno presi in considerazione nell'ambito della valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.
2. I partenariati e la cooperazione dovrebbero consentire la piena partecipazione di tutti i portatori di interessi, tra cui la società civile, le popolazioni indigene, le comunità locali e il settore privato, segnatamente PMI e piccoli proprietari terrieri.
3. I partenariati e la cooperazione promuovono lo sviluppo di processi integrati di pianificazione dell'uso del suolo, della pertinente normativa, di incentivi fiscali e di altri strumenti utili a migliorare la conservazione delle foreste e della biodiversità e la gestione sostenibile e il ripristino delle foreste, contrastare la conversione di foreste ed ecosistemi vulnerabili ad altri usi del suolo e ottimizzare i benefici per il paesaggio, la sicurezza della proprietà fondiaria, la produttività e la competitività agricole e la trasparenza delle catene di approvvigionamento, rafforzare i diritti delle comunità che dipendono dalle foreste, compresi i piccoli proprietari terrieri, le comunità locali e le popolazioni indigene, i cui diritti sono definiti nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, e assicurare che il pubblico abbia accesso ai documenti inerenti alla gestione forestale e ad altre informazioni pertinenti.

4. La Commissione avvia discussioni internazionali bilaterali e multilaterali riguardo a politiche e azioni volte ad arrestare la deforestazione e il degrado forestale, anche in consessi multilaterali quali la convenzione sulla diversità biologica, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'Organizzazione mondiale del commercio, il G7 e il G20. Tali discussioni vertono tra le altre cose sulla promozione della transizione verso una produzione agricola e una gestione forestale sostenibili, sullo sviluppo di catene di approvvigionamento trasparenti e sostenibili nonché su sforzi continuativi tesi a individuare e concordare norme e definizioni solide che consentano un livello elevato di protezione degli ecosistemi forestali.
5. La Commissione e gli Stati membri interessati avviano un dialogo e una cooperazione con altri importanti paesi consumatori, coerentemente con il quadro strategico di cui al paragrafo 1, al fine di promuovere l'adozione di requisiti ambiziosi volti a ridurre al minimo il contributo di tali paesi alla deforestazione e al degrado forestale, nonché condizioni di parità a livello mondiale.

Capo 6

Preoccupazioni fondate

Articolo 29

Preoccupazioni fondate di persone fisiche o giuridiche

1. Le persone fisiche o giuridiche hanno il diritto di sottoporre preoccupazioni fondate alle autorità competenti quando ritengono che uno o più operatori o commercianti non rispettino le disposizioni del presente regolamento.

2. **Le autorità competenti valutano con diligenza e imparzialità le preoccupazioni fondate**, ivi compreso se le segnalazioni siano comprovate, e prendono i provvedimenti necessari, tra cui controlli e audizioni di operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni del presente regolamento, adottando se del caso misure provvisorie ai sensi dell'articolo 21 per impedire che i prodotti interessati oggetto di indagine siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell'Unione o esportati da tale mercato.
3. Le autorità competenti, conformemente alle pertinenti disposizioni della legislazione nazionale, comunicano quanto prima alle persone di cui al paragrafo 1 che hanno sottoposto preoccupazioni fondate il seguito riservato alla trasmissione di tali preoccupazioni e ne indicano i motivi.

Articolo 30

Accesso alla giustizia

(soppresso)

Capo 7

Sistema di informazione

Articolo 31

Sistema di informazione "Registro"

1. **La Commissione, entro la data stabilita all'articolo 36, paragrafo 2, istituisce e mantiene un sistema di informazione ("Registro") contenente le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2.**

2. Il sistema di informazione assicura quanto meno le seguenti funzionalità:
- a) **registrazione di operatori e commercianti e dei relativi mandatar**i nell'UE; per gli operatori che vincolano i prodotti interessati al regime doganale di "immissione in libera pratica" o "esportazione", inclusione nel profilo di registrazione del numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) stabilito in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) **registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza, con rilascio all'operatore o al commerciante di un numero di riferimento** per ciascuna dichiarazione di dovuta diligenza;
 - b bis) presentazione del numero di riferimento delle dichiarazioni di dovuta diligenza esistenti in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 6, paragrafo 5;
 - b ter) **conversione dei dati provenienti dai sistemi pertinenti per identificare la geolocalizzazione**, al fine di garantire che le autorità competenti abbiano accesso all'identificazione dell'ubicazione geografica dei pertinenti appezzamenti con il livello di precisione richiesto;
 - c) **registrazione dell'esito dei controlli effettuati sulle dichiarazioni di dovuta diligenza** conformemente al capo 3;
 - d) **interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane*** *[una volta adottato, si può fare riferimento diretto al regolamento]*, conformemente all'articolo 26, anche per consentire le notifiche e le richieste di cui all'articolo 24, paragrafi da 5 a 9;
 - e) **definizione del profilo di rischio** necessario per stabilire il piano di controlli di cui all'articolo 14, paragrafo 3, compresa la definizione del profilo di rischio degli operatori, dei commercianti e delle materie prime e dei prodotti interessati ai fini dell'individuazione, sulla base delle tecniche di elaborazione elettronica dei dati, degli operatori e dei commercianti da sottoporre a controlli di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e dei prodotti interessati soggetti a controlli da parte delle autorità competenti prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione o dell'esportazione di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1;

- f) possibilità di assistenza amministrativa e cooperazione tra le autorità competenti, e tra le autorità competenti e la Commissione, ai fini dello scambio di informazioni e dati;
- g) **comunicazione tra le autorità competenti e gli operatori e commercianti ai fini dell'attuazione del presente regolamento**, anche, se del caso, mediante l'uso di strumenti digitali per la gestione dell'approvvigionamento, come la tecnologia blockchain, in particolare in relazione alla comunicazione tra operatori e commercianti a norma dell'articolo 4, paragrafo 8.
3. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, le norme sul funzionamento del sistema di informazione, comprese le norme in materia di protezione dei dati personali e scambio di dati con altri sistemi informatici. **Gli atti di esecuzione chiariscono inoltre in che modo le autorità competenti assegnano uno status alle dichiarazioni di dovuta diligenza nel registro**, in particolare per indicare che i prodotti interessati sono stati identificati come soggetti a controlli prima dell'immissione o della messa a disposizione sul mercato dell'Unione o dell'esportazione a norma dell'articolo 14 bis, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. **La Commissione dà accesso al sistema di informazione alle autorità doganali, alle autorità competenti, agli operatori e ai commercianti e, se del caso, ai loro rappresentanti autorizzati**, in funzione dei rispettivi obblighi a norma del presente regolamento.
5. In linea con la politica di apertura dei dati dell'UE, **la Commissione rende accessibile al pubblico la serie completa di dati anonimizzati** del sistema di informazione, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

Capo 8

Riesame

Articolo 32

Riesame

1. Al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore la Commissione procede a un primo riesame del presente regolamento, i cui lavori preparatori ed eventuali lavori analitici iniziano con l'entrata in vigore del presente regolamento, e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. **La relazione approfondisce in particolare la valutazione della necessità e fattibilità dell'ampliamento del campo di applicazione del presente regolamento ad altri ecosistemi, tra cui i terreni con grandi stock di carbonio e quelli che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, quali pascoli, torbiere e zone umide, e ad altre materie prime, compresa la gomma.** La relazione include anche una valutazione della necessità e fattibilità di ulteriori strumenti di agevolazione degli scambi per sostenere il conseguimento degli obiettivi del regolamento, anche attraverso il riconoscimento di sistemi di certificazione. La relazione tiene conto dell'impatto del regolamento sugli agricoltori, in particolare sui piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali. La relazione valuta e individua inoltre obiettivi quantificati per i controlli annuali da parte delle autorità competenti che siano idonei a garantire l'applicazione del regolamento e un approccio armonizzato in tutta l'Unione. **La relazione esamina altresì l'ulteriore estensione della definizione di "degrado forestale",** sulla base di un'analisi approfondita e tenendo conto dei progressi compiuti nei dibattiti internazionali sulla questione.

2. Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione procede a un riesame generale del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Le relazioni comprendono una valutazione dell'impatto del regolamento riguardo all'obiettivo di evitare la deforestazione e il degrado forestale. La prima di tali relazioni comprende in particolare, sulla base di studi specifici, una valutazione dell'impatto del regolamento sugli agricoltori, segnatamente i piccoli proprietari terrieri, le popolazioni indigene e le comunità locali, nonché l'eventuale esigenza di sostegno aggiuntivo alla transizione verso catene di approvvigionamento sostenibili.
3. Fatto salvo il riesame di cui al paragrafo 2, la Commissione procede a un primo riesame dell'elenco di prodotti interessati di cui all'allegato I al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente a intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, al fine di valutare l'opportunità di modificare tale elenco. Il riesame si basa sulla valutazione dell'effetto dei prodotti interessati in termini di deforestazione e degrado forestale e tiene conto delle variazioni del consumo, secondo quanto indicato da evidenze scientifiche.
4. In seguito a un riesame conformemente al paragrafo 3, la Commissione presenta, se del caso, proposte legislative al fine di modificare l'elenco dei prodotti interessati di cui all'allegato I.

Capo 9

Disposizioni finali

Articolo 33

Esercizio della delega

(soppresso)

Articolo 34

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011³⁷.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 11 dello stesso.

Articolo 35

Abrogazioni

1. Il regolamento (UE) n. 995/2010 è abrogato con effetto a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento stabilita all'articolo 36, paragrafo 2.
2. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi per tre anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 36, paragrafo 2, al legno e ai prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima della data di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e immessi sul mercato dell'Unione alla data di cui all'articolo 36, paragrafo 2 o in una data successiva.

³⁷ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

3. In deroga all'articolo 1, secondo comma, il legno e i prodotti da esso derivati quali definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima della data di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e immessi sul mercato dell'Unione più di tre anni dopo la data di cui all'articolo 36, paragrafo 2, soddisfano i requisiti del presente regolamento.

Articolo 36

Entrata in vigore e data di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Gli articoli da 3 a 12, da 14 a 22, 24, 29 e 30 si applicano a decorrere da 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli articoli di cui al paragrafo 2 si applicano a decorrere da 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli operatori che sono microimprese³⁸ istituite entro il 31 dicembre 2020, salvo nel caso dei prodotti che figurano nell'allegato del regolamento (UE) n. 995/2010.

³⁸ Ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

La tabella in appresso elenca le merci classificate nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio³⁷, citate all'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e di cui altrimenti ci si disfarebbe in quanto rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE³⁸. L'esenzione non si applica ai sottoprodotti dei processi manifatturieri nei quali sono stati usati materiali che non sono rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della predetta direttiva.

Materia prima interessata	Prodotti interessati
Bovini	ex 0102 Animali vivi della specie bovina ex 0201 Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate ex 0202 Carni di animali della specie bovina, congelate ex 0206 10 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, fresche o refrigerate ex 0206 22 Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati ex 0206 29 Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina (escl. lingue e fegati), congelate 1602 50 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue della specie bovina ex 4101 Cuoi e pelli greggi di bovini (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate

³⁷ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

³⁸ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

	ex 4104 Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati ex 4107 Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini, depilati, anche spaccati
Cacao	1801 00 00 Cacao in grani, interi o franti; greggi o tostati 1802 00 00 Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao 1803 Pasta di cacao, anche sgrassata 1804 00 00 Burro, grasso e olio di cacao 1805 00 00 Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti 1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
Caffè	0901 Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
Palma da olio	1511 Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 1207 10 Noci e mandorle di palmisti 1513 21 Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni 1513 29 Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli greggi) 2306 60 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di oli di noci o mandorle di palmisti ex 3823 19 30 Distillato di acidi grassi di palma, idrogenati e non, con tenore di acidi grassi liberi dell'80 % o superiore, destinati alla fabbricazione di
Soia	1201 Fave di soia, anche frantumate 1208 10 Farine di fave di soia 1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente 2304 Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia

Legno	4401 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili 4402 Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato 4403 Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato 4404 Liste di legno; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili 4405 Lana di legno; farina di legno 4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili 4407 Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm 4408 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm 4409 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa 4410 Pannelli di particelle, pannelli detti "oriented strand board" (OSB) e pannelli simili (per esempio: "waferboard"), di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 4411 Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici 4412 Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato
-------	--

	4413 00 00 Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati 4414 Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili 4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. materiale da imballaggio usato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato) 4416 00 00 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio 4417 Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno 4418 Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno ex 4419 Articoli di legno per la tavola o per la cucina 4420 Legno intarsiato e legno incrostato; cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili, di legno; statuette e altri oggetti ornamentali, di legno; oggetti di arredamento, di legno, che non rientrano nel capitolo 94 4421 Altri articoli di legno, fra cui 4421 20 Bare Pasta di legno e carta dei capitoli 47 e 48 della nomenclatura combinata, con l'eccezione di prodotti a base di bambù e materiali da riciclare (avanzi o rifiuti) ex 9401 Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 e 9403 90 30 Mobili di legno 9406 10 00 Costruzioni prefabbricate di legno
--	--

Dichiarazione di dovuta diligenza

Informazioni da includere nella dichiarazione di dovuta diligenza conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento:

1. nome e indirizzo dell'operatore e, in caso di materie prime e prodotti interessati che entrano nel mercato dell'Unione o ne escono, numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI) in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
2. codice del sistema armonizzato, descrizione (testo libero) e quantità (espressa in massa netta o, se applicabile, volume o numero di unità)⁴² del prodotto interessato che l'operatore intende immettere sul mercato dell'Unione;
3. paese di produzione e geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti in cui sono state prodotte le materie prime interessate. Se il prodotto interessato contiene o è stato fabbricato da materie prime prodotte in appezzamenti diversi, si indica la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti;
4. il testo seguente: "Con la presente dichiarazione di dovuta diligenza l'operatore conferma di aver esercitato la dovuta diligenza in applicazione delle disposizioni del regolamento XXXX/XX e di aver riscontrato un rischio nullo o trascurabile che i prodotti interessati non siano conformi a quanto prescritto dall'articolo 3, lettera a) o b).";
5. firma nel formato seguente:

Firmato a nome e per conto di:

Luogo e data di rilascio:

Nome, funzione:

Firma:

⁴² La quantità deve essere espressa in chilogrammi di massa netta o, se applicabile, nell'unità supplementare di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio corrispondente al codice del sistema armonizzato indicato. L'unità supplementare è applicabile quando è definita in modo uniforme per tutte le possibili sottovoci del codice del sistema armonizzato indicato nella dichiarazione di dovuta diligenza.